

N. 7399 di rep.

N. 3895 di racc.

Verbale di assemblea speciale  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove)  
il giorno 7 (sette)  
del mese di maggio  
in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente dell'assemblea Sergio IASI - della società per azioni denominata:

"TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A."

con sede legale in Cesena (FC), Via Larga, n. 201, capitale Euro 82.391.632,50 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Forlì - Cesena: 01547370401, iscritta al R.E.A. di Forlì - Cesena al n. 201271 (di seguito anche la "Società"),  
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea speciale degli obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato «TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 - 2019» CODICE ISIN IT0005038382 emesso dalla Società stessa tenutasi, alla mia costante presenza, presso lo Studio Legale Lombardi Segni e Associati in **Milano, Via Andegari, 4/A** in data

2 (due) maggio 2019 (duemiladiciannove)

giusta l'avviso di convocazione di cui infra, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure infra riprodotto.  
Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea è quello di seguito riportato.

\*\*\*

Assume la presidenza, con il consenso unanime degli intervenuti, il Dott. Sergio Iasi, Chief Restructuring Officer della Società, il quale, alle ore 11,00 incarica me notaio della redazione del verbale e constata e dà atto che:

- l'assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione pubblicato, *inter alia*, per estratto, sul quotidiano "La Repubblica" in data 7 marzo 2019;  
per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) *Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2415, comma 1, n. 1, del codice civile, previa determinazione del compenso e determinazione della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2) *Proposta di rilascio di waiver e di modifiche del Regolamento del Prestito nel quadro di una complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione dell'indebitamento del Gruppo Trevi; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

- l'avviso di convocazione è stato reso pubblico in via tele-

- matica in conformità alle vigenti disposizioni mediante pubblicazione sul sito internet della Società il 7 marzo 2019;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né sono state presentate nuove proposte di delibera;
  - è stata promossa in relazione alla presente assemblea una sollecitazione da parte della Società, in qualità di promotore, ai sensi degli artt. 136 e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 e successive modifiche, relativamente al secondo punto all'ordine del giorno;
  - sono presenti, in quanto legittimati a intervenire in questa assemblea, portatori di n. 374 obbligazioni non convertibili del prestito obbligazionario, con diritto di voto in questa assemblea, **come da dettaglio allegato sotto "A"**;
  - le deleghe, la cui regolarità formale è stata verificata dal presidente, sono depositate agli atti di questa assemblea essendo pervenute nei tempi previsti dall'avviso di convocazione alla società;
  - la presente Assemblea si tiene in seconda convocazione;
  - hanno giustificato l'assenza gli altri Consiglieri e i Sindaci; assistono, su invito del Presidente, l'Avv. Caldarola e l'Avv. Amoroso dello Studio Legale Lombardi Segni e Associati;
  - è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 c.c. e della ulteriore disciplina applicabile;
  - non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
  - è stata consentita la presenza in Assemblea di alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti del Gruppo per ragioni di servizio;
  - la Società ha regolarmente espletato nei confronti degli obbligazionisti gli adempimenti informativi previsti dalla disciplina applicabile.
- Il Presidente, ancora:
- invita gli intervenuti a voler segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della vigente normativa, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;
  - ricorda ai presenti che chi si assentasse, anche solo temporaneamente, dovrà darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano all'uscita della sala e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto;
  - ricorda, inoltre, che è diritto di ogni obbligazionista intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sull'ordine del giorno;
  - richiama i contenuti della Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, allegata sotto "B",

della quale viene omessa la lettura per consenso unanime.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno e al proposito ricorda che sono pervenute tre proposte di candidature, delle quali è stata data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Aprire quindi la discussione, avvertendo che si porrà in votazione per prima la proposta dell'obbligazionista intervenuto con il maggior numero di obbligazioni e che, ove la stessa non ottenga la maggioranza di legge (pari ai due terzi delle obbligazioni presenti), saranno poste in votazione le altre proposte pervenute.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente, invariati i presenti, pone in votazione per alzata di mano la proposta presentata da Amundi SGR S.p.A., avvertendo che ove la stessa non ottenga la maggioranza di legge, saranno poste in votazione le altre proposte pervenute. Il Presidente informa i partecipanti che Loan Agency Services S.r.l., quanto al proprio compenso in caso di elezione a Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, ha presentato una proposta fino a massimi Euro 18.000,00 annui.

Si propone inoltre che, quanto alla durata in carica del Rappresentante Comune, la stessa sia fissata, nel rispetto del limite previsto dalla legge, in 3 esercizi, salvo eventuale rielezione.

L'assemblea non approva.

Favorevoli n. 160 obbligazioni, pari al 32% delle obbligazioni emesse e al 50,47% delle azioni presenti, tenuto conto delle 57 obbligazioni per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, che non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Contrarie n. 11 obbligazioni.

Astenute n. 146 obbligazioni.

I dettagli della votazione sono allegati sotto "A".

Il Presidente proclama il risultato e, invariati i presenti, pone in votazione per alzata di mano la proposta presentata da CFO SIM S.p.A.

L'assemblea non approva.

Favorevoli n. 8 obbligazioni.

Contrarie n. 163 obbligazioni.

Astenute n. 146 obbligazioni.

I dettagli della votazione sono allegati sotto "A".

Il Presidente proclama il risultato e, invariati i presenti, pone in votazione per alzata di mano la proposta presentata da Claudio Prada.

L'assemblea non approva.

Favorevoli n. 1 obbligazione.

Contrarie n. 170 obbligazioni.

Astenute n. 146 obbligazioni.

I dettagli della votazione sono allegati sotto "A".  
Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e al proposito ricorda che la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione è contenuta nella già citata Relazione illustrativa.

Aprè quindi la discussione.

Su richiesta degli obbligazionisti presenti, il Presidente - anche con l'ausilio dell'Avv. Caldarola e dell'Avv. Amoroso - fornisce un aggiornamento sulla operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione dell'indebitamento del Gruppo Trevi e sulle relative tempistiche.

Ricorda anzitutto che la manovra si basa, essenzialmente, su tre interventi: (a) un aumento di capitale da eseguirsi come segue (i) per cassa per Euro 130 milioni, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile (aumento garantito da un consorzio di garanzia) e (ii) attraverso la conversione da parte delle Banche Finanziatrici di una parte dei crediti vantati nei confronti della Società pari a Euro 310 milioni in azioni ordinarie di nuova emissione e ammesse alle negoziazioni nel MTA; (b) la ristrutturazione del debito residuo; (c) il completamento della dismissione delle attività Oil&Gas. L'insieme di tali interventi, precisa, si concretizza in una soluzione di natura strutturale che consente una significativa esdebitazione del Gruppo. Precisa che l'operazione di aumento del capitale non richiede l'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti, essendo già stata conferita delega al Consiglio di Amministrazione da parte dell'assemblea straordinaria tenutasi nel mese di luglio 2018. Sottolinea poi che le negoziazioni con il ceto bancario si sono rivelate particolarmente complesse per via della numerosità delle controparti coinvolte, la maggior parte delle quali deve ancora finalizzare i processi deliberativi, attesi intorno a fine maggio, e dell'assenza di un pool di creditori bancari che consenta l'assunzione di decisioni a maggioranza; evidenzia peraltro come l'erogazione di nuova finanza avvenuta nel corso dei negoziati conferma la piena fiducia del ceto bancario. Quanto ai parametri finanziari, ricorda che gli stessi sono mensilmente comunicati al mercato ai sensi della disciplina vigente e sottolinea che la posizione finanziaria è stabile. Conclude precisando che la manovra prevede che il Prestito resti quotato.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, invariati i presenti, pone in votazione per alzata di mano la proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione, contenuta nella già citata Relazione illustrativa, secondo il testo di cui il Presidente dà lettura e qui trascritto:

*L'assemblea degli obbligazionisti del Prestito già denominato*

«TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 - 2019» CO-DICE ISIN IT0005038382, esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente nonché le proposte di rilascio di waiver e di modifiche al Regolamento ivi contenute e preso atto di quanto esposto dal Presidente

DELIBERA

(i) di concedere alla Società un waiver e pertanto di rinunciare all'esercizio dei diritti di cui all'articolo 9, c. 1, romanini (ii), (iii), (iv), (v) lettere (d) e (f), (xii), (xiii) e all'articolo 12 del Regolamento con riferimento:

- al mancato pagamento da parte dell'Emittente degli interessi dovuti in relazione alle Obbligazioni alle Date di Pagamento del 28 luglio 2018, 28 ottobre 2018 e 28 gennaio 2019;
- alla negoziazione e stipulazione dell'Accordo di Standstill e alla negoziazione e stipulazione dell'Accordo di Ristrutturazione con le Banche Finanziatrici da sottoporre ad omologazione ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare;
- al deposito presso il Tribunale competente della domanda di omologa dell'Accordo di Ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare;
- al mancato adempimento da parte dell'Emittente alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario (diverso dal Prestito) per importi superiori a Euro 10 milioni;
- all'intervenuto verificarsi, sino alla data di esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione, delle circostanze che hanno determinato l'attuale situazione di tensione finanziaria e patrimoniale della Società e del Gruppo, che potrebbero essere considerate Eventi Pregiudizievoli Significativi;
- ai rilievi che i revisori potranno sollevare nell'ambito delle certificazioni dei bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018, con riferimento a eventuali incertezze circa la sussistenza della continuità aziendale sino all'omologa e all'attuazione dell'Accordo di Ristrutturazione;
- alla verifica dei Parametri Finanziari previsti dall'articolo 12 ("Impegni dell'Emittente"), c. 1, romanino (vii) del Regolamento, con riferimento alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2017, alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2018, alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2018 e alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2019;
- alla pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri e della Ulteriore Dichiarazione sui Parametri di cui all'articolo 12 ("Impegni dell'Emittente"), c. 1, romanino (viii) con riferimento alla Data di Valutazione al 31 dicembre 2017, alla Data di Valutazione Successiva al 31 marzo 2018, alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2018 e alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2019;
- al mantenimento della partecipazione di controllo nel capitale sociale di ciascuna Società Rilevante e al divieto

di dismissione dei Beni ai sensi dell'articolo 12 ("Impegni dell'Emittente"), c. 1, romanini (v) e (x) del Regolamento, con riferimento alla Dismissione Oil&Gas relativa a Drillmec S.p.A., Petreven S.p.A. e alle rispettive società controllate;

- all'obbligo di ripristinare il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione a seguito di una riduzione del capitale sociale per perdite, con riferimento alla riduzione di capitale che sarà posta in essere nell'ambito dell'Operazione;

- all'obbligo di pubblicare i bilanci di esercizio e consolidati dell'Emittente sul relativo sito internet entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT, con riferimento alla mancata pubblicazione entro tali termini dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati della Società al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018;

(ii) di modificare il Regolamento del Prestito come allegato al presente verbale sub lettera "B", con efficacia delle modifiche subordinata alla condizione risolutiva della mancata concessione dell'omologa in relazione all'Accordo di Ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare e del mancato verificarsi del closing dell'Operazione entro il termine del 31 dicembre 2019, conferendo altresì potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al CRO di integrare tale proposta di Regolamento con le informazioni e dati ad oggi non disponibili, ove specificamente indicato nel Regolamento del Prestito come allegato alla presente Relazione sub lettera "A";

(iii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al CRO, disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ad espletare le formalità richieste dalla legge e ad apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione e/o rettifica non sostanziale che si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.

L'assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 324 obbligazioni.

Contrarie n. 30 obbligazioni.

Astenute n. 20 obbligazioni.

I dettagli della votazione sono allegati sotto "A".

Il Presidente proclama il risultato.


Essendosi così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, altro non essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle 11,50.

\*\*\*

Il presente viene sottoscritto da me notaio alle ore 11

Consta di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completati di mio pugno per pagine dodici e sin qui della tredicesima.

F.to Andrea De Costa notaio






ALLEGATO **A** AL N. 7349/3895 DI REP.

ANAGRAFICA	COD. FISCALE / P. IVA	NUM. OBBLIGAZIONI	VALORE NOMINALE	%	VOTO PROPOSTA SOLLECITATA (PUNTO II)	VOTO ALTRE DELIBERAZIONI (PUNTO I)	DEPOSITARIO
Amisissima Vita S.p.A.	01739640157	25	2.500.000	5,00%	F	A	Banca Carige
Amundi	05816060965	30	3.000.000	6,00%	C	Amundi	SGSS
AZ Partecipazioni Srl	02256000999	2	200.000	0,40%	F	A	Fincso Bank
Banca di Bologna Credito Coop.	00415760370	15	1.500.000	3,00%	F	A	Cassa Centrale Banca
Banca Popolare Valconca S.p.A.	00125668045	21	2.100.000	4,20%	F	A	Depo Bank
Banca Sammartinese di Investimento S.p.A.	91097040405	10	1.000.000	2,00%	F	A	Depo Bank
Banca Sant'Angelo	00089160840	10	1.000.000	2,00%	F	NV	DepoBank
Banca Sella S.p.A.	02224410023	18	1.800.000	3,60%	F	NV	Banca Sella Sp.A.
BANCOR SIM S.p.A.	06130120154	10	1.000.000	2,00%	F	NV	BNP Paribas
BCC Recanati e Colmurano	01176450433	2	200.000	0,40%	F	NV	Icrea Banca
Ceccotti Lorenzo	CCCLNZ74T031483P	1	100.000	0,20%	F	NV	Fincso Bank
Colombo Michele	CLMMHL69117F133F	1	100.000	0,20%	F	NV	Deutsche Bank
Consultinvest Alto Rendimento	02180790368	5	500.000	1,00%	F	NV	BNP Paribas
Consultinvest Reddito	02180790368	5	500.000	1,00%	F	NV	BNP Paribas
Conz Matteo	CNZMTT77E13C743B	1	100.000	0,20%	F	A	Banca Generali
Crippa Piera Carla	CRPPCR28M52F704E	1	100.000	0,20%	F	NV	Deutsche Bank
Flagella / Bosco	FLGMRA32R08D643U / BSCNDE33A68D643I / FLGRRT68B48H501T / FLGMCR69H68H501D	1 5 20	100.000 500.000 2.000.000	0,20% 1,00% 4,00%	F F F	A NV A	Banca Generali Mediobanca ISPB
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola	00467050673	2	200.000	0,40%	F	NV	Cassa di Risparmio di Asti
Fondazione Pescarabruzzo	91022510688	2	200.000	0,40%	F	NV	
Foscati Antonio	FSSNTN38E13G388Z	1	100.000	0,20%	F	A	Banca Generali
Galletti Anna / Galletti Alessandra	GLLNNAG0E68D458S / GILLSN54E57D458U	1 1	100.000 100.000	0,20% 0,20%	F F	A NV	Banca Generali Deutsche Bank
Gieffe Srl	02841141217	2	200.000	0,40%	F	NV	Intermonte SIM
Intermonte	01234020525	130	13.000.000	26,00%	F	Amundi	Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo S.p.a.	11991500015	10	1.000.000	2,00%	F	A	Intesa Sanpaolo
ITAS VITA	02593406583	7	700.000	1,40%	F	A	Banca Generali Cassa Centrale Banca
Liberati Carla Barbara Alessandra / Liberati Alessandra / Liberati Gianfilippo	LBRCRB63M52A515T / LBRLSN67P48L025U / LBRGFL60P21H501F	1 1 1	100.000 100.000 100.000	0,20% 0,20% 0,20%	F F F	A A A	Banca Generali Cassa Centrale Banca
Mediocredito Trentino	00108470220	1	100.000	0,20%	F	NV	Deutsche Bank
Molteni Silvano / Rasarvo Carla	MLTSVN37A02C933H / RSRCRL37T68C933L	1 1	100.000 100.000	0,20% 0,20%	F F	NV NV	Banca Ifigest
Pavese Giovanni	PVSGNN43H13A182V	1	100.000	0,20%	F	A	Banca Generali
Porti Aldo	PNTLDA52M17H501P	1	100.000	0,20%	F	Prada Claudio	IW BANK
Prada Claudio	PRCDL63T20A952Y	1	100.000	0,20%	F	NV	Deutsche Bank
Redaelli Michele	RDLMLH65C13E507Y	1	100.000	0,20%	F	A	Banca Generali
Tonale Marco Maria	TNLMCM59L16H501S	1	100.000	0,20%	F	NV	Banca Generali
Uva Michele	VUAMHL64S08F052H	1	100.000	0,20%	F	NV	Banca Finmat
<b>TOT. 34</b>		<b>344</b>	<b>34.400.000</b>	<b>68,80%</b>			
					<b>FAVORE: (314)</b>	<b>62,8%</b>	<b>CANDIDATO AMUNDI (30)</b> 32,0%
					<b>CONTRARIO: (30)</b>	<b>6,0%</b>	<b>CANDIDATO BRISA (1)</b> 0,2%
					<b>ASTENUTO: (0)</b>	<b>0,0%</b>	<b>CONTRARIO: (0)</b> 0,0%
					<b>NON VOTANTE: (0)</b>	<b>0,0%</b>	<b>ASTENUTO: (0)</b> 0,0%
							<b>NON VOTANTE (5)</b> 1,4%

*Handwritten signature*



*tutti a mezzo dott. Di Vizia*

Voto N. 1

Assemblea degli obbligazionisti del 6 maggio 2019 - TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014-2019

Elenco depositi accertato in data 30 aprile 2019

ale obbligazioni con diritto di voto - 380  
ale diritti di voto - 380

OBBLIGAZIONISTA	AVENTE DIRITTO
ESA SANPAOLO S.P.A.	
JNDI SGR SPA / AMUNDI PROGETTO ITALIA	
SSIMA VITA SPA	
SSIMA VITA SPA	
ICA POPOLARE VALCONCA S.P.A.	CHIESA
ICA UBAE SPA	
INDAZIONE PESCARABRUZZO	
ICA BELLA SPA	
ICA DI BOLOGNA CREDITO COOP.	
ICA POPOLARE SANT'ANGELO	
ICA SAMMARINESE DI INVESTIMENTO SPA	
ICOR SIM SPA	
S VITA SPA	
DI CREDITO TRENINO ALTO ADIGE SPA	
O. SIM S.P.A.	GIUNSO
NSULTINVEST ALTO RENDIMENTO	
NSULTINVEST REDDITO	
INDAZIONE - CASSA DI RISPARMIO DI INOLA	
PARTICIPAZIONI SOCIETA' A RESPON	
NCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRECANATI E COLMURANO	
MUN	
SSATI ANTONIO	
ARDI ANTONELLA - RIGHETTI MASSIMO PAOLO	
ERMONTI SIM S.P.A.	FORI
REA ENERGIA	
COIA MICHELINA	
MIRNI IRENE MARIA	
COCOTTI LORENZO	
O'GESTFID CITI MANDATO GFDI70037	GIUNSO
LOMBO MICHELE	
INZ MATTEO	
IPPA PIERA CARLA	
SIMONE RAFFAELE	
AGELLA MARIO - FLAGELLA ROBERTA - FLAGELLA MARIA CRISTINA	
OSCO NEDA	
LUTTI ALESSANDRA - GALLETTI ANNA	
EFFE SRL	
LIBRATI ALESSANDRA - LIBRATI GIANFRANCO - LIBRATI CLARA	
REARA	
ALteni SILVANO - RASARINO CARLA	
VESE GIOVANNI FRANCESCO	
INTALDO	
ADA CLAUDIO	
DAELLI MICHELE	
NALE MARCO MARIA	
IA MICHELE	
INCINI MARIA LUISA	
INT SGR SPA - ZENIT OBBLIGAZIONARIO	CRIZOLI

DEPOSITARIO SEGNALETTORE	N. COMUNICAZIONE	BILIGAZ	N. DIRITTI DI VOTO	% SU TOT. OBBLIGAZIONI CON DIRITTO DI VOTO	% SU TOT. DIRITTI DI VOTO
INTESA SANPAOLO S.P.A.	24606982	130	130	100	26,300
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	10600221	30	30	23	6,000
BANCA CARIGE	32	5	5	4	1,000
BANCA CARIGE	33	20	20	15	4,000
NEXI SPA	1	21	21	16	4,200
DEPOBANK SPA	5	20	20	15	4,000
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING	24600348	20	20	15	4,000
BANCA SELLA HOLDING S.P.A.	37	18	18	14	3,600
CASSA CENTRALE BANCA	2018090	15	15	11	3,000
DEPOBANK SPA	16	10	10	8	2,000
DEPOBANK SPA	4	10	10	8	2,000
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	2731	10	10	8	2,000
INTESA SANPAOLO S.P.A.	24068193	10	10	8	2,000
CASSA CENTRALE BANCA	2019089	7	7	5	1,400
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	264	6	6	5	1,200
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	2725	5	5	4	1,000
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	2726	5	5	4	1,000
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	2723	5	5	4	1,000
BANCA FINECO S.P.A.	331	2	2	2	0,400
ICCREA BANCA S.P.A. - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO ICCREA	269	2	2	2	0,400
BANCA C.R. ASTI SPA	16	2	2	2	0,400
DEUTSCHE BANK S.P.A.	19000133	2	2	2	0,400
INTERMONTE SIM S.P.A.	1	2	2	2	0,400
INTESA SANPAOLO S.P.A.	1900551	2	2	2	0,400
BANCA FINECO S.P.A.	435	1	1	1	0,200
CASSA LOMBARDA	352	1	1	1	0,200
BANCA FINECO S.P.A.	864	1	1	1	0,200
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	311	1	1	1	0,200
DEUTSCHE BANK S.P.A.	15900132	1	1	1	0,200
BANCA GENERALI S.P.A.	81	1	1	1	0,200
DEUTSCHE BANK S.P.A.	159000134	1	1	1	0,200
BANCA FINECO S.P.A.	424	1	1	1	0,200
BANCA GENERALI S.P.A.	90	1	1	1	0,200
BANCA GENERALI S.P.A.	80	1	1	1	0,200
DEUTSCHE BANK S.P.A.	19000169	1	1	1	0,200
BANCA GENERALI S.P.A.	82	1	1	1	0,200
DEUTSCHE BANK S.P.A.	19000147	1	1	1	0,200
BANCA FIFGEST S.P.A.	12019	1	1	1	0,200
BANCA GENERALI S.P.A.	84	1	1	1	0,200
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	83	1	1	1	0,200
DEUTSCHE BANK S.P.A.	13000135	1	1	1	0,200
BANCA GENERALI S.P.A.	83	1	1	1	0,200
BANCA FERNAT EURAMERICA S.P.A.	19000299	1	1	1	0,200
DEPOBANK SPA					0,200



Handwritten signature

tele persone fisiche -  
tele persone giuridiche -  
tele societa', banche e fondi esteri - 44

tale obbligazioni con diritto di voto - 380  
 tale diritti di voto - 380

OBBLIGAZIONISTA	CODICE FISCALE	AVENITE DIRITTO
ESA SANPAOLO S.P.A.		
JNDI SGR SPA / AMUNDI PROGETTO ITALIA		
SSIMA VITA SPA		
SSIMA VITA SPA		
ICA POPOLARE VALCONCA S.P.A.		CHIESA
ICA LUBAE SPA		
INDAZIONE PESCABRUZZO		
ICA SELLA SPA		
ICA DI BOLOGNA CREDITO COOP.		
ICA POPOLARE SANT'ANGELO		
ICA SAMMARINESE DI INVESTIMENTO SPA		
NOR SIM SPA		
S VITA SPA		
DIO CREDITO TRENITINO ALTO ADIGE SPA		
.O. SIM S.P.A.		GIUNSO
NSULTINVEST ALTO RENDIMENTO		
NSULTINVEST REDDITO		
INDAZIONE - CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA		
PARTICIPAZIONI SOCIETA' A RESPON		
ICA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRECANATI E COLMURANO		
ZMUN		
SSATI ANTONIO		
ARDI ANTONELLA - RIGHETTI MASSIMO PAOLO		
ERMONTI SIM S.P.A.		
ARRA ENERGIA		PODI
COGA MICHELINA		
MERINI IRENE MARIA		
COOTTI LORENZO		
O GESTID CITZI MANDATO GFD170037		GIUNSO
LOMBO MICHELE		
INZ MATTEO		
TRPA PIERA CARLA		
SIMONE RAFFAELE		
AGELLA MARIO - FLAGELLA ROBERTA - FLAGELLA MARIA CRISTINA		
OSCO NEDA		
ILLETTI ALESSANDRA - GALLETI ANNA		
EFFE SRL		
LIBERATI ALESSANDRA - LIBERATI GIANLUIGI - LIBERATI CLARA		
LIBERATI ALESSANDRA - LIBERATI GIANLUIGI - LIBERATI CLARA		
LIBERATI ALESSANDRA - LIBERATI GIANLUIGI - LIBERATI CLARA		
VESE GIOVANNI FRANCESCO		
RTI ALDO		
ADA CLAUDIO		
DRELLI MICHELE		
INALE MARCO MARIA		
LA MICHELE		
INGINI MARIA LUISA		
INIT SGR SPA - ZENIT OBBLIGAZIONARIO		DAZZOLI

tale persone fisiche -  
 tale persone giuridiche -  
 tale società, banche e fondi esteri - 44

Voto N. 2

DEPOSITARIO SEGNALETTORE	N. COMUNICAZIONE	BIBBLIAZ. N.	DIRITTI DI VOTO	% SU TOT. OBBLIGAZIONI CON DIRITTO DI VOTO	% SU TOT. DIRITTI DI VOTO
INTESA SANPAOLO S.P.A.	24069962	130	130	26,000	26,000
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	10900221	30	30	6,000	6,000
BANCA CARIGE	32	5	5	1,000	1,000
BANCA CARIGE	33	20	20	4,000	4,000
NEXI SPA	1	21	21	4,200	4,200
DEPOBANK SPA	5	20	20	4,000	4,000
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING	24900348	20	20	4,000	4,000
BANCA SELLA HOLDING S.P.A.	37	18	18	3,600	3,600
CASSA CENTRALE BANCA	2019090	15	15	3,000	3,000
DEPOBANK SPA	16	10	10	2,000	2,000
DEPOBANK SPA	4	10	10	2,000	2,000
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	2731	10	10	2,000	2,000
INTESA SANPAOLO S.P.A.	24068193	10	10	2,000	2,000
CASSA CENTRALE BANCA	2019089	7	7	1,400	1,400
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	264	6	6	1,200	1,200
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	2725	5	5	1,000	1,000
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	2726	5	5	1,000	1,000
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	2723	5	5	1,000	1,000
BANCA FINECO S.P.A.	331	2	2	0,400	0,400
ICCREA BANCA S.P.A. - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO ICCREA	269	2	2	0,400	0,400
BANCA C.R.ASTI SPA	16	2	2	0,400	0,400
DEUTSCHE BANK S.P.A.	19000133	2	2	0,400	0,400
INTERMORTE SIM S.P.A.	1	2	2	0,400	0,400
INTESA SANPAOLO S.P.A.	1900551	2	2	0,400	0,400
BANCA FINECO S.P.A.	435	1	1	0,200	0,200
CASSA LOMBARDA	352	1	1	0,200	0,200
BANCA FINECO S.P.A.	884	1	1	0,200	0,200
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	311	1	1	0,200	0,200
DEUTSCHE BANK S.P.A.	19000132	1	1	0,200	0,200
BANCA GENERALI S.P.A.	81	1	1	0,200	0,200
DEUTSCHE BANK S.P.A.	19000134	1	1	0,200	0,200
BANCA FINECO S.P.A.	434	1	1	0,200	0,200
BANCA GENERALI S.P.A.	90	1	1	0,200	0,200
BANCA GENERALI S.P.A.	80	1	1	0,200	0,200
DEUTSCHE BANK S.P.A.	19000169	1	1	0,200	0,200
BANCA GENERALI S.P.A.	82	1	1	0,200	0,200
DEUTSCHE BANK S.P.A.	19000147	1	1	0,200	0,200
BANCA IFEGEST S.P.A.	12019	1	1	0,200	0,200
BANCA GENERALI S.P.A.	84	1	1	0,200	0,200
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	93	1	1	0,200	0,200
DEUTSCHE BANK S.P.A.	19000135	1	1	0,200	0,200
BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.	83	1	1	0,200	0,200
DEUTSCHE BANK S.P.A.	96	1	1	0,200	0,200
DEPOBANK SPA	19000229	1	1	0,200	0,200
DEPOBANK SPA	5	1	1	0,200	0,200



*Handwritten signature*

Elenco depositi aggiornato in data 30 aprile 2019

tale obbligazioni con diritto di voto - 380  
tali diritti di voto - 380

OBBLIGAZIONISTA	CODICE FISCALE	AVENTE DIRITTO
ESA SANPAOLO S.P.A.		
JNDI SGR SPA / AMUNDI PROGETTO ITALIA		
ISSIMA VITA SPA		
ISSIMA VITA SPA		
NCA POPOLARE VALCONCA S.P.A.		CHIESA
NCA UBIAE SPA		
NCA POPOLARE PESCARABRUZZO		
NCA BELLA SPA		
NCA DI BOLOGNA CREDITO COOP.		
NCA POPOLARE SANT'ANGELO		
NCA POPOLARE DI INVESTIMENTO SPA		
NOR SIM SPA		
S VITA SPA		
DOOCREDITO TRENITINO ALTO ADIGE SPA		
CO.SIM S.P.A.		GIUNSO
INSULTINVEST ALTO RENDIMENTO		
INSULTINVEST REDDITO		
NDAZIONE - CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA		
PARTECIPAZIONI SOCIETA A RESPON		
NCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLUMARANO		
DMUN		
SSATI ANTONIO		
ARDI ANTONELLA - RIGHETTI MASSIMO PAOLO		
FERMONTE SIM S.P.A.		
ERRA ENERGIA		PORTI
IOCCIA MICHELINA		
MIRINI IRENE MARIA		
ICCOTTI LORENZO		
IO GESTIDI CITZI MANDATO GFDI 70637		GIUNSO
LOMBO MICHELE		
ONZ MATTIO		
PIPPA PIERA CARLA		
AGNELLA MARIO - FLAGELLA ROBERTA - FLAGELLA MARIA CRISTINA		
OSCO NEDA		
ALLETTI ALESSANDRA - GALLETTI ANNA		
EFFE SRL		
BERATTI ALESSANDRA - LIBERATI GIUSEPPE - LIBERATI CLARA		
ARBARA		
AL TENI SILVANO - RASARIVO CARLA		
IVESSE GIOVANNI FRANCESCO		
INIZI ALDO		
LADA CLAUDIO		
EDAEI MICHELE		
MALE MARCO MARIA		
VIA MICHELE		
ANCINI MARIA LUISA		
ENIT SGR SPA - ZENIT OBBLIGAZIONARIO		CAPELLI

tale persone fisiche -  
tali persone giuridiche -  
tali società, banche e fondi esteri - 44

Voto N. 3

DEPOSITARIO SEGNALATORE	N. COMUNICAZIONE	DEBITO	N. DIRITTI DI VOTO	% SU TOT. OBBLIGAZIONI CON DIRITTO DI VOTO	% SU TOT. DIRITTI DI VOTO
INTESA SANPAOLO S.P.A.	24039962	130	130	100	26,000
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	10920221	30	30	23	6,000
BANCA CARIGE	32	5	5	4	1,000
BANCA CARIGE	33	20	20	15	4,000
NEKI SPA	1	21	21	16	4,200
DEPOBANK SPA	5	20	20	15	4,000
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING	24500348	20	20	15	4,000
BANCA SELLA HOLDING S.P.A.	37	18	18	14	3,600
CASSA CENTRALE BANCA	2019090	15	15	11	3,000
DEPOBANK SPA	16	10	10	8	2,000
DEPOBANK SPA	4	10	10	8	2,000
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	2731	10	10	8	2,000
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	24068193	10	10	8	2,000
INTESA SANPAOLO S.P.A.	2019089	7	7	5	1,400
CASSA CENTRALE BANCA	264	6	6	5	1,200
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	2725	5	5	4	1,000
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	2726	5	5	4	1,000
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	2723	5	5	4	1,000
BANCA FINECO S.P.A.	331	2	2	2	0,400
ICCREA BANCA S.P.A. - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO ICCREA	269	2	2	2	0,400
BANCA C.R. ASTI SPA	16	2	2	2	0,400
DEUTSCHE BANK S.P.A.	19200133	2	2	2	0,400
DEUTSCHE BANK S.P.A.	1	2	2	2	0,400
INTERMONTE SIM S.P.A.	1900551	2	2	2	0,400
INTESA SANPAOLO S.P.A.	435	1	1	1	0,200
BANCA FINECO S.P.A.	352	1	1	1	0,200
CASSA LOMBARDA	864	1	1	1	0,200
BANCA FINECO S.P.A.	311	1	1	1	0,200
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	15000132	1	1	1	0,200
DEUTSCHE BANK S.P.A.	81	1	1	1	0,200
BANCA GENERALI S.P.A.	19000134	1	1	1	0,200
DEUTSCHE BANK S.P.A.	434	1	1	1	0,200
BANCA FINECO S.P.A.	80	1	1	1	0,200
BANCA GENERALI S.P.A.	80	1	1	1	0,200
BANCA GENERALI S.P.A.	19000169	1	1	1	0,200
DEUTSCHE BANK S.P.A.	82	1	1	1	0,200
BANCA GENERALI S.P.A.	19000147	1	1	1	0,200
DEUTSCHE BANK S.P.A.	12019	1	1	1	0,200
BANCA IPGEST S.P.A.	84	1	1	1	0,200
BANCA GENERALI S.P.A.	93	1	1	1	0,200
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	13000135	1	1	1	0,200
DEUTSCHE BANK S.P.A.	83	1	1	1	0,200
BANCA GENERALI S.P.A.	86	1	1	1	0,200
BANCA FINNAT EURAMERICA S.P.A.	19000229	1	1	1	0,200
DEUTSCHE BANK S.P.A.	5	1	1	1	0,200
DEPOBANK SPA					0,200



ASTENUTO

CONTRARIO

CONTRARIO

CONTRARIO

CONTRARIO

Elenco depositi animato in data 30 aprile 2019

Voto N. 4

tale obbligazioni con diritto di voto - 380  
tale diritti di voto - 380

OBBLIGAZIONISTA	CODICE FISCALE	AVENTE DIRITTO
ESA SANPAOLO S.P.A.		
UNIDI SGR SPA / AMUNDI PROGETTO ITALIA		
ISSIMA VITA SPA		
ISSIMA VITA SPA		
NCA POPOLARE VALCONCA S.P.A.		CHIESA
NCA LIBAE SPA		
NDAZIONE PESCARABRUZZO		
NCA SELLA SPA		
NCA DI BOLOGNA CREDITO COOP.		
NCA POPOLARE SANTANGELO		
NCA SAMMARINESE DI INVESTIMENTO SPA		
NOR SIM SPA		
S. VITA SPA		
DI CREDITO TRENITINO ALTO ADIGE SPA		
.O. SIM S.P.A.		GIUNSO
INSULTINVEST ALTO RENDIMENTO		
INSULTINVEST REDDITO		
NDAZIONE - CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA		
PARTECIPAZIONI SOCIETA' A RESPON		
NCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRECINAVE E COLMURANO		
IMJUN		
SSATI ANTONIO		
ARD ANTONELLA - RIGHETTI MASSIMO PAOLO		
FERMONTE SIM S.P.A.		
ERRA ENERGIA		YOMI
ICCIA MICHELINA		
MERINI IRENE MARIA		
CCOTTI LORENZO		
O GESTIFID CITZI MANDATO GFD170037		GIUNSO
LOMBO MICHELE		
INZ MATTEO		
IPPA PIERA CARLA		
SIMONE RAFFAELE		
AGELIA MARIO - FLAGELLA ROBERTA - FLAGELLA MARIA CRISTINA		
OSCO NEDA		
ALETTI ALESSANDRA - GALLI ANNA		
EFFE SRL		
ERATI ALESSANDRA - LIBERATI GIANFILIPPO - LIBERATI CLARA		
LIBERA		
DI TENI SILVANO - RASARIVO CARLA		
AVESE GIOVANNI FRANCESCO		
ANTI ALDO		
SADA CLAUDIO		
EDALELLI MICHELE		
MALE MARCO MARIA		
ZA MICHELE		
ANCINI MARIA LUISA		
ENIT SGR SPA - ZENIT OBBLIGAZIONARIO		CAZZALI

DEPOSITARIO SEGNALETTORE	N. COMUNICAZIONE	OBBLIGAZI	N. DIRITTI DI VOTO	% SU TOT. OBBLIGAZIONI CON DIRITTO DI VOTO	% SU TOT. DIRITTI DI VOTO
INTESA SANPAOLO S.P.A.	24089982	130	130	26,000	26,000
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	10900221	30	30	6,000	6,000
BANCA CARIGE	32	5	5	1,000	1,000
BANCA CARIGE	33	20	20	4,000	4,000
NEXI SPA	1	21	21	4,200	4,200
DEPOBANK SPA	5	20	20	4,000	4,000
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING	24900348	20	20	4,000	4,000
BANCA SELLA HOLDING S.P.A.		18	18	3,600	3,600
CASSA CENTRALE BANCA	20190990	15	15	3,000	3,000
DEPOBANK SPA	16	10	10	2,000	2,000
DEPOBANK SPA	4	10	10	2,000	2,000
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	2731	10	10	2,000	2,000
INTESA SANPAOLO S.P.A.	24068193	10	10	2,000	2,000
CASSA CENTRALE BANCA	20190088	7	7	1,400	1,400
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	284	6	6	1,200	1,200
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	2725	5	5	1,000	1,000
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	2726	5	5	1,000	1,000
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	2723	5	5	1,000	1,000
BANCA FINECO S.P.A.	331	2	2	0,400	0,400
ICCREA BANCA S.P.A. - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO ICOREA	269	2	2	0,400	0,400
BANCA C.R. RASTI SPA	16	2	2	0,400	0,400
DEUTSCHE BANK S.P.A.	19000133	2	2	0,400	0,400
INTERMONTE SIM S.P.A.	1	2	2	0,400	0,400
INTESA SANPAOLO S.P.A.	1900551	2	2	0,400	0,400
BANCA FINECO S.P.A.	435	1	1	0,200	0,200
CASSA LOMBARDA	352	1	1	0,200	0,200
BANCA FINECO S.P.A.	884	1	1	0,200	0,200
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	311	1	1	0,200	0,200
DEUTSCHE BANK S.P.A.	19000132	1	1	0,200	0,200
BANCA GENERALI S.P.A.	81	1	1	0,200	0,200
DEUTSCHE BANK S.P.A.	19000134	1	1	0,200	0,200
BANCA FINECO S.P.A.	434	1	1	0,200	0,200
BANCA GENERALI S.P.A.	90	1	1	0,200	0,200
BANCA GENERALI S.P.A.	80	1	1	0,200	0,200
DEUTSCHE BANK S.P.A.	19000169	1	1	0,200	0,200
BANCA GENERALI S.P.A.	82	1	1	0,200	0,200
DEUTSCHE BANK S.P.A.	19000147	1	1	0,200	0,200
BANCA FIGEST S.P.A.	12019	1	1	0,200	0,200
BANCA GENERALI S.P.A.	84	1	1	0,200	0,200
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	93	1	1	0,200	0,200
DEUTSCHE BANK S.P.A.	19000135	1	1	0,200	0,200
BANCA GENERALI S.P.A.	83	1	1	0,200	0,200
BANCA FINAT EURAMERICA S.P.A.	86	1	1	0,200	0,200
DEUTSCHE BANK S.P.A.	19000229	1	1	0,200	0,200
DEPOBANK SPA	9	1	1	0,200	0,200

FAVOREVOLE


FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE





ALLEGATO "B" AL N. 7399/3895 DI REP.

**TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.**  
Sede in Via Larga, n. 201 - 47522 Cesena (FC)  
Capitale Sociale Euro 82.391.632,50 int. vers.  
Iscritta al n. 01547370401 Reg. Imprese C.C.I.A.A. di Forlì - Cesena  
R.E.A. C.C.I.A.A. Forlì - Cesena n. 201.271  
codice fiscale e Partita IVA n. 01547370401  
Sito internet: [www.trevifin.com](http://www.trevifin.com)



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL PRESTITO  
«TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019»  
CODICE ISIN IT0005038382**

**ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI**

**8 aprile 2019 – Prima convocazione  
2 maggio 2019 – Seconda convocazione  
6 maggio 2019 – Terza convocazione**

Cesena (FC), 7 marzo 2019

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (l'“Emittente” o la “Società”) sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea degli obbligazionisti (l'“Assemblea”) del prestito obbligazionario denominato «TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019» CODICE ISIN IT0005038382 (il “Prestito Obbligazionario” o il “Prestito”) convocata in prima convocazione l'8 aprile 2019 e, qualora occorra, in seconda convocazione il 2 maggio 2019 e in terza convocazione il 6 maggio 2019.

\*\*\*\*\*

Signori Obbligazionisti,

il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente Vi ha convocato in Assemblea presso lo Studio Legale Lombardi Segni e Associati in Milano, Via Andegari 4/A, per il giorno 8 aprile 2019, alle ore 11:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 2 maggio 2019, alle ore 11:00 presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, e per il giorno 6 maggio 2019, alle ore 15:00 presso il medesimo luogo, in terza convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2415, comma 1, n. 1, del codice civile, previa determinazione del compenso e determinazione della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di rilascio di *waiver* e di modifiche del Regolamento del Prestito nel quadro di una complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione dell'indebitamento del Gruppo Trevi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

La presente relazione, predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter, comma 1, del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (*Testo Unico dell'intermediazione finanziaria*) (la “Relazione”), ha lo scopo di informare l'Assemblea sulle materie poste all'ordine del giorno della stessa ed è messa a disposizione del pubblico, sia presso la sede sociale della Società, sia attraverso la pubblicazione nella sezione “Governance – Assemblee Obbligazionisti” del sito internet di quest'ultima ([www.trevifin.com](http://www.trevifin.com)), sia presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio centralizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)) almeno trenta giorni prima della predetta Assemblea.

Tutti i termini in maiuscolo non altrimenti definiti avranno il significato ad essi attribuito nel regolamento del Prestito (il “Regolamento”).

\* \* \*



**1) Nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2415, comma 1, n. 1, del codice civile, previa determinazione del compenso e determinazione della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Obbligazionisti, siete chiamati a deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del vostro Rappresentante Comune, conformemente a quanto previsto dall'Articolo 21, lett. (a) del Regolamento del Prestito e ai sensi di legge.

A questo proposito, giova ricordare che la nomina del Rappresentante Comune è disciplinata dal Regolamento del Prestito, dagli articoli 2415 e ss. del codice civile. Pertanto, richiamo in questa sede il contenuto delle principali disposizioni normative che regolano gli obblighi e i poteri del rappresentante comune degli obbligazionisti.

A mente dall'articolo 2415, comma 1, n. 1, del codice civile, il rappresentante comune degli obbligazionisti è nominato dall'assemblea degli obbligazionisti. Se questa non vi provvede, è nominato dal tribunale, su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2417, comma 2, del codice civile.

Non possono essere nominati rappresentante comune degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell'emittente nonché tutti coloro che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 2399 del codice civile (articolo 2417, comma 1, codice civile).

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e può essere una persona fisica o una persona giuridica autorizzata all'esercizio dei servizi di investimento o una società fiduciaria (articolo 2417, comma 1, codice civile).

Il rappresentante comune dura in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto. La nomina è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese (articolo 2417, comma 3, codice civile).

Il rappresentante comune ha diritto ad un compenso che viene fissato dall'assemblea degli obbligazionisti (articolo 2417, comma 3, codice civile).

Il rappresentante comune tutela gli interessi degli obbligazionisti nei confronti della società e dei terzi (articolo 2418 codice civile) ed in particolare:

- a) esegue le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti;
- b) assiste alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni;
- c) ha diritto di assistere all'assemblea dei soci;
- d) ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti, anche nelle procedure concorsuali.

Il rappresentante comune ha, altresì, il diritto di esaminare il libro delle obbligazioni, nonché quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e di ottenerne estratti (articolo 2422, comma 2, codice civile).

Ciò premesso, siete invitati a presentare proposte, discutere e deliberare in merito alla nomina del vostro Rappresentante Comune, previa determinazione del relativo compenso e determinazione della durata in carica.

La presente Relazione non contiene proposte di deliberazione e candidature, posto che la presentazione delle stesse spetta agli Obbligazionisti. Sottolineiamo, pertanto, l'opportunità che i candidati alla carica di Rappresentante Comune producano, prima dell'inizio dei lavori assembleari, idonea documentazione attestante le proprie generalità, l'accettazione incondizionata dell'incarico e la sussistenza dei requisiti per l'assunzione dello stesso oltre ad una copia del proprio *curriculum vitae*.

La Società provvederà a dare idonea pubblicità delle eventuali proposte di deliberazione e candidature che dovessero essere presentate prima dell'Assemblea.

## **2) Proposta di rilascio di *waiver* e di modifiche del Regolamento del Prestito nel quadro di una complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione dell'indebitamento del Gruppo Trevi; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Come già noto al mercato, a causa di un peggioramento dei risultati economico-finanziari del Gruppo Trevi attribuibile prevalentemente all'andamento negativo del settore Oil&Gas, per il quale perdura tutt'ora uno stato di crisi a livello mondiale, il Gruppo sta da tempo attraversando una situazione di tensione finanziaria e patrimoniale.

Le proposte che si sottopongono all'esame dell'Assemblea al punto 2 dell'Ordine del Giorno si rendono dunque necessarie e si inseriscono nel quadro di un complessivo piano di ridefinizione dell'esposizione debitoria e ripatrimonializzazione del Gruppo Trevi attraverso il quale la Società intende adottare le misure più opportune per far fronte a tale situazione e per risanare la Società e il Gruppo Trevi. I successivi paragrafi sono volti a fornirvi un quadro il più possibile esaustivo del contesto nel quale si inseriscono le proposte di delibera successivamente identificate.

### **(A) L'Accordo di Standstill**

A seguito delle difficoltà finanziarie in cui il Gruppo attualmente versa e del mancato adempimento, in tale contesto, di alcuni obblighi ai sensi dei contratti di finanziamento in essere (ivi inclusi gli obblighi relativi al rispetto dei *covenant* finanziari a partire dal 30 giugno 2016 nonché il mancato pagamento degli importi in scadenza in relazione ai finanziamenti a medio-lungo termine a partire dal 19 maggio 2017), l'Emittente e altre società del Gruppo Trevi, dopo un lungo e faticoso negoziato, hanno concluso nel mese di settembre 2018 un accordo di moratoria e *standstill* con le principali banche finanziatrici (le "**Banche Finanziatrici**") rappresentanti oltre il 90% della complessiva esposizione bancaria delle società partecipanti allo stesso, finalizzato, tra l'altro, a consentire di evitare azioni individuali da parte degli istituti aderenti nonché di far fronte alle esigenze di liquidità e mantenere l'operatività ordinaria (l'"**Accordo di Standstill**").

L'Accordo di Standstill prevede, in particolare, la concessione di una moratoria degli obblighi di pagamento degli importi in linea capitale relativi ai finanziamenti a medio-lungo termine concessi al Gruppo Trevi, sino al termine del periodo di *standstill* nonché, relativamente alla sola Emittente, una moratoria sugli interessi che matureranno sui finanziamenti a medio-lungo termine. Come già vi è noto, al fine di garantire la *par condicio creditorum* nonché in considerazione della situazione finanziaria dell'Emittente, è stato altresì sospeso, a partire dal 30 luglio 2018, il pagamento degli interessi in scadenza sul Prestito.

L'Accordo di Standstill prevede altresì il mantenimento delle linee di credito a breve termine esistenti entro determinati limiti di importo, nonché, per Trevi S.p.A., Soilmec S.p.A. e le altre società del Gruppo Trevi operanti nel settore delle costruzioni, la possibilità di effettuare nuovi utilizzi per cassa e per firma a valere sulle linee di credito esistenti, che vengono confermate nell'ambito dell'Accordo di Standstill al fine di far fronte alle proprie esigenze di liquidità e di sostenere lo sviluppo del proprio *business* nei mercati nazionali e internazionali.

L'Accordo di Standstill è formalmente scaduto il 31 dicembre u.s. In ogni caso, nell'ambito delle richieste che la Società ha sottoposto alle Banche Finanziatrici, è inclusa l'estensione dell'efficacia dell'Accordo di Standstill per il tempo necessario a consentire di definire i termini e le condizioni degli accordi relativi all'Operazione (come di seguito definita), oltre alla richiesta di emissione di alcune nuove garanzie già previste nell'Accordo di Standstill e necessarie per il sostegno finanziario della Società nell'ambito dello svolgimento della propria attività industriale. Peraltro, poiché con le Banche Finanziatrici – come si dirà più diffusamente nel prosieguo – sono in corso negoziazioni in stadio avanzato per la definizione della manovra finanziaria e della complessiva Operazione, queste ultime potrebbero valutare l'opportunità di non assumere una specifica delibera sulla proroga dell'Accordo di Standstill ma di assumere un'unica deliberazione avente ad oggetto la suddetta Operazione e l'adesione agli accordi che regoleranno la stessa. Nel frattempo, le parti dell'Accordo di Standstill stanno continuando ad operare in una situazione di *standstill* di fatto.

#### **(B) L'operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione dell'indebitamento del Gruppo Trevi**

Come detto, l'Accordo di Standstill è funzionale a consentire alla Società di portare avanti le interlocuzioni in corso con i propri *stakeholder* in merito alla più ampia manovra di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell'indebitamento complessivo (l'“**Operazione**”) volta a supportare il piano industriale 2018-2022 (il piano industriale per le divisioni Trevifin, Trevi e Soilmec, aggiornato sulla base dei dati al 30 settembre 2018, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 19 dicembre 2018) (di seguito il “**Piano Industriale**” o il “**Piano**”). In particolare, attraverso l'implementazione dell'Operazione e per effetto dell'attuazione del Piano Industriale, la Società si è prefissata l'obiettivo di raggiungere, già nel corso dell'esercizio 2020, i *target* patrimoniali e finanziari identificati dal Consiglio di Amministrazione come idonei a consentire il risanamento della stessa Società e del Gruppo Trevi.

L'Operazione dovrà essere posta in essere nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti da sottoporre all'omologa del Tribunale di Forlì per l'Emittente e per ciascuna delle società del Gruppo ricorrenti, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare (l'"**Accordo di Ristrutturazione**").

Si fa presente che il Piano Industriale è stato approvato sulla base di alcune assunzioni essenziali, tra cui, in particolare: (i) la definizione della manovra patrimoniale e finanziaria alla base dell'Accordo di Ristrutturazione e dell'Operazione, nonché la sottoscrizione degli accordi vincolanti in relazione alla stessa, da parte di tutte le parti coinvolte; e (ii) il completamento della Dismissione Oil&Gas, come *infra* definita.

L'Operazione è, allo stato, ancora in corso di negoziazione e gli accordi definitivi volti a recepire la stessa dovranno essere redatti, definiti e negoziati nel corso delle prossime settimane. Tuttavia, è possibile sin d'ora illustrare sinteticamente i termini essenziali dell'Operazione, come definiti dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 19 dicembre 2018 ad esito dei contatti intercorsi con le Banche Finanziatrici e i principali azionisti della Società e come sintetizzati in un documento contenente la proposta di manovra, che è già stato sottoposto alle Banche Finanziatrici al fine di concordarne i termini e avviare i processi decisionali per l'ottenimento delle necessarie approvazioni da parte dei rispettivi organi deliberanti. In breve, la proposta di Operazione prevede tra l'altro quanto segue:

- (a) un aumento di capitale da eseguirsi come segue (i) per cassa per Euro 130 milioni, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile (l'"**Aumento di Capitale per Cassa**"), e (ii) attraverso la conversione da parte delle Banche Finanziatrici di una parte dei crediti vantati nei confronti della Società pari a Euro 310 milioni in azioni ordinarie di nuova emissione e ammesse alle negoziazioni nel MTA (la "**Conversione**" e, congiuntamente all'Aumento di Capitale per Cassa, l'"**Aumento di Capitale**"); e
- (b) la ristrutturazione del debito residuo secondo i termini che saranno descritti nei successivi Paragrafi (C) e (D).

Come già comunicato in data 19 dicembre 2018, gli azionisti FSI Investimenti S.p.A. ("**FSI**") e Polaris Capital Management LLC, per conto dei fondi azionisti della Società dalla stessa gestiti ("**Polaris**"), hanno formalmente confermato al Consiglio di Amministrazione che assumeranno l'impegno, subordinatamente ad alcune condizioni (come di seguito meglio precisato), a sottoscrivere la quota di Aumento di Capitale per Cassa di loro spettanza in virtù dei rispettivi diritti di opzione, nonché a garantire la sottoscrizione di un'ulteriore quota di eventuale inoptato fino all'importo di massimi Euro 38,7 milioni ciascuno, vale a dire per complessivi Euro 77,4 milioni degli Euro 130 milioni totali. La sottoscrizione della residua quota di Aumento di Capitale per Cassa pari a Euro 52,6 milioni verrebbe garantita, in caso di inoptato, da un consorzio di garanzia organizzato da alcune delle Banche

Finanziatrici. La sottoscrizione delle azioni nell'ambito del suddetto consorzio di garanzia avverrebbe attraverso l'utilizzo di crediti nell'ambito della Conversione come sopra descritta.

Detta Conversione, come detto per complessivi Euro 310 milioni di crediti – eventualmente in parte destinati alla sottoscrizione della residua quota di inoperto dell'Aumento di Capitale per Cassa – verrebbe realizzata secondo un rapporto di 4,5:1, vale a dire mediante attribuzione alle banche di azioni ordinarie di nuova emissione (o frazioni di esse, in ragione dei termini dell'operazione che saranno successivamente identificati) per un controvalore di Euro 1 (al relativo prezzo di sottoscrizione) per ogni Euro 4,5 di crediti convertiti.

Ciascuno degli impegni degli azionisti FSI e Polaris è condizionato al verificarsi di diverse circostanze che, oltre alle condizioni cui sono normalmente soggetti questo tipo di impegni, includono, fra l'altro, il completamento della Dismissione Oil&Gas e la sottoscrizione di un Accordo di Ristrutturazione da sottoporre ad omologazione ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare di gradimento di tutte le parti coinvolte avente ad oggetto i diversi elementi necessari per l'attuazione dell'Operazione, tra cui la definizione degli accordi sul trattamento dell'indebitamento bancario residuo a seguito della Conversione e alla eventuale nuova finanza necessaria per sostenere il Piano, nonché i nuovi principi di *governance* della Società e delle altre principali società del Gruppo che garantiscano una gestione professionale e indipendente. In particolare, l'impegno dell'azionista FSI è subordinato a che, all'esito dell'Operazione, nessun azionista giunga a detenere una partecipazione di controllo nella Società.


L'azionista Trevi Holding S.E. ("**THSE**" e, insieme a FSI e Polaris, gli "**Azionisti Esistenti**") ha manifestato il proprio apprezzamento per la prospettata manovra ritenendo che la stessa presenti un impianto valido e confermando il proprio interesse a partecipare esercitando i propri diritti connessi all'Aumento di Capitale per Cassa, auspicando una definizione dei relativi termini per la stessa accettabili.

### **(C) La Dismissione Oil&Gas**

Uno dei pilastri del Piano e un elemento essenziale dell'Operazione è rappresentato dalla dismissione delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalla Società nelle società del Gruppo Trevi operanti nel settore dell'Oil&Gas e cioè in Drillmec S.p.A. ("**Drillmec**") e Petreven S.p.A. ("**Petreven**") (e le altre società da queste ultime controllate) (la "**Dismissione Oil&Gas**")

Come già comunicato al mercato il 4 dicembre u.s., in tale data il Consiglio di Amministrazione della Società ha formalmente accettato l'offerta vincolante presentata, nell'ambito del processo di vendita da tempo organizzato dalla Società in relazione alla Dismissione Oil&Gas, dal gruppo indiano facente capo a Megha Engineering & Infrastructures Limited ("**MEIL**") per l'acquisizione della totalità delle partecipazioni in Drillmec e Petreven e nelle rispettive società controllate.

L'offerta prevede una valorizzazione delle partecipazioni basata su un *enterprise value* di Euro 140 milioni, su base *debt free*. L'esecuzione dell'operazione è subordinata al verificarsi di alcune condizioni sospensive, usuali per questo tipo di operazioni, tra cui l'omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare, l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da



parte delle autorità competenti, nonché l'approvazione e l'esecuzione dell'operazione di ripatrimonializzazione della Società ovvero l'evidenza dell'esistenza del *commitment* da parte del consorzio di garanzia organizzato dalle Banche Finanziatrici.

Quanto alla destinazione dei proventi netti derivanti dalla Dismissione Oil&Gas, si prevede che gli stessi vengano utilizzati, nell'ambito della complessiva manovra finanziaria e dunque in esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione, per il rimborso delle esposizioni di tali società secondo la *waterfall* di pagamenti che sarà prevista nell'Accordo di Ristrutturazione medesimo, fermo restando che: (i) nel caso in cui i proventi rivenienti dalla cessione di ciascuna di tali società eccedessero il debito di tale società, la parte eccedente il debito verrà trattenuta dalla Società a supporto dell'operatività del Gruppo e andrà a ridurre l'ammontare della nuova finanza (meglio descritta nel prosieguo); e (ii) nel caso in cui i proventi rivenienti dalla cessione di ciascuna di tali società non fossero capienti a rimborsare integralmente il debito di tale società (a) il debito garantito dalla Società sarà oggetto di accollo da parte di quest'ultima e sarà riscadenziato e rimodulato in maniera uniforme al debito oggetto di ristrutturazione, e (b) il debito non garantito dalla Società sarà oggetto di stralcio.

**(D) Ulteriori termini della complessiva manovra finanziaria in corso di definizione**

Quanto agli ulteriori termini della complessiva manovra finanziaria in corso di definizione con le Banche Finanziatrici e da sottoporre all'approvazione dei relativi organi deliberanti, la stessa sulla base delle attuali ipotesi in corso di discussione prevedrebbe tra l'altro:

- quanto all'indebitamento bancario che residuerebbe a seguito della Conversione e a seguito del rimborso mediante parte dei proventi netti derivanti dalla Dismissione Oil&Gas (come sopra descritto), alcune modifiche dei relativi termini che tengano conto di quanto previsto dal Piano e includano, a titolo esemplificativo, il differimento della scadenza al 31 dicembre 2024, la fissazione di un tasso di interesse onnicomprensivo pari al 2% e il pagamento degli interessi in rate semestrali, da corrispondersi per cassa ovvero *in kind* a seconda dell'andamento del parametro Net Debt/EBITDA. Si precisa che, con riferimento agli interessi a valere sui finanziamenti a medio-lungo termine in essere con le Banche Finanziatrici, nell'attuale manovra finanziaria in corso di discussione è ipotizzato che (i) gli interessi maturati sino alla data del 31 dicembre 2018 siano pagati al *closing* dell'Operazione, e (ii) gli interessi maturati dalla data del 31 dicembre 2018 sino alla data del *closing* dell'Operazione siano pagati a partire da tale data in linea con quanto previsto con riferimento al debito bancario oggetto di riscadenziamento (*i.e.*, pagati per cassa, se PFN/EBITDA consolidato < 3x, e oggetto di capitalizzazione, se PFN/EBITDA >= 3x);
- quanto alla nuova finanza a sostegno del Piano, la concessione e l'erogazione in favore di Trevi S.p.A. e Soilmec S.p.A. di finanziamenti per un ammontare complessivo pari al minore tra: (i) Euro 52,6 milioni; e (ii) la differenza tra: (x) Euro 130 milioni; e (y) l'ammontare dell'Aumento di Capitale per Cassa sottoscritto dal mercato e dagli Azionisti Esistenti, fermo restando che i

- proventi netti derivanti dalla Dismissione Oil&Gas che non siano destinati al rimborso anticipato del debito esistente andranno a ridurre Euro per Euro l'importo della nuova finanza;
- la conferma delle linee di credito autoliquidanti e per elasticità di cassa per importi da definire in coerenza con le esigenze finanziarie del Piano, con un meccanismo di rinnovo annuale soggetto al rispetto di *covenant* finanziari;
  - la conferma delle linee di credito per firma esistenti e/o la concessione di nuove linee di credito per firma volte a sostenere le esigenze del *business* in linea con le previsioni del Piano, in misura coerente con lo stesso e a termini e condizioni da definire; nonché
  - la modifica dei termini e delle condizioni del Prestito Obbligazionario secondo i termini di seguito riportati.

Secondo quanto già comunicato al mercato, la Società, sulla base delle interlocuzioni sinora intrattenute con i diversi *stakeholder*, confida – anche avuto riguardo alle comunicazioni da ultimo pervenute da larga parte delle Banche Finanziatrici tramite i loro *advisor* – sul positivo esito della definizione dell'Operazione e dell'Accordo di Ristrutturazione. Sebbene le tempistiche non dipendano esclusivamente dalla Società ma anche dalle tempistiche degli istituti finanziari, l'obiettivo che si ritiene ragionevolmente perseguibile, è quello di addivenire al deposito dell'Accordo di Ristrutturazione nel corso del mese di aprile 2019. In ogni caso, ferma l'esigenza di ottenere dagli organi decisionali delle Banche Finanziatrici la relativa approvazione, la definitiva intesa sull'Operazione da parte di queste ultime presuppone la definizione in maggior dettaglio – nel corso delle prossime settimane – dei termini e delle condizioni relative alla ristrutturazione dell'indebitamento residuo, nonché alla concessione ed erogazione della nuova finanza e alla conferma delle linee per cassa e per firma in misura sufficiente a sostenere il Piano.

Sulla base di quanto precede, è ragionevolmente prevedibile che, laddove le tempistiche sopra descritte siano rispettate e subordinatamente al giudizio di omologazione ai sensi del richiamato articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare e del nulla osta da parte della CONSOB alla pubblicazione del prospetto informativo per l'Aumento di Capitale, l'Operazione possa avere conclusione e dunque il *closing* possa avvenire entro la fine del primo semestre del 2019.

**(E) Provvedimenti dell'assemblea straordinaria della Società**

Si ricorda altresì che, come già comunicato al mercato, per effetto delle svalutazioni delle partecipazioni e dei crediti finanziari infragruppo conseguenti all'accettazione dell'offerta presentata da MEIL, si sono verificati i presupposti di cui all'articolo 2447 del codice civile. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al CRO di provvedere entro i termini di legge alla convocazione dell'Assemblea degli azionisti per i provvedimenti di competenza e di fissare la data dell'adunanza tenendo conto dei tempi necessari per il negoziato concernente il citato Accordo di Ristrutturazione. Conseguentemente, in data 3 gennaio 2019, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha convocato a tal fine l'Assemblea degli azionisti per il giorno 24 aprile 2019, in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2019, in seconda convocazione.

Sulla base delle tempistiche sopra delineate, si auspica che, entro tale termine, la Società abbia depositato l'Accordo di Ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182 *bis* della Legge Fallimentare, nel quale saranno regolati i provvedimenti, come sopra illustrati, volti alla ricapitalizzazione della Società, i quali saranno in ogni caso attuati al *closing* dell'accordo medesimo, subordinatamente all'omologa dello stesso. Si ricorda altresì che, a seguito del deposito dell'Accordo di Ristrutturazione, si determineranno gli effetti di cui all'articolo 182 *sexies* della Legge Fallimentare, ai sensi del quale non si applicano, sino alla data dell'omologa, gli articoli 2446, commi secondo e terzo, e 2447 del codice civile.

La definizione degli accordi definitivi in relazione alla manovra consentirà altresì l'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018 sul presupposto della continuità aziendale.

**(F) Proposte di delibera sottoposte all'approvazione dell'Assemblea**

Le proposte di delibera sottoposte all'Assemblea si inseriscono nel contesto della complessiva Operazione sopra descritta e ne rappresentano uno degli elementi essenziali. In particolare, l'approvazione delle modifiche al Regolamento nonché la concessione dei *waiver* di seguito illustrati, costituiscono un presupposto imprescindibile per l'omologazione e per lo stesso deposito dell'Accordo di Ristrutturazione e, dunque, per la stessa continuità aziendale, anche in considerazione della circostanza che, in assenza di essi, non sarà possibile ottenere il rilascio della necessaria relazione di attestazione sulla fattibilità dell'Accordo di Ristrutturazione richiesta dall'articolo 182 *bis* della Legge Fallimentare, non essendo gli attuali termini e condizioni del Prestito sostenibili in base al Piano né compatibili con la manovra finanziaria. Si precisa che la Società, a causa dell'attuale situazione finanziaria, non è allo stato nelle condizioni materiali di poter far fronte agli obblighi di pagamento degli interessi maturati e già scaduti in relazione al Prestito, di cui è stata sospesa la corresponsione sin dalla data di pagamento del 28 luglio 2018, in quanto tale pagamento non sarebbe compatibile con le attuali disponibilità di cassa della Società. Pertanto la Società intende corrispondere tali interessi non appena sarà nelle condizioni di poter effettuare tale pagamento ad esito della complessiva operazione di ristrutturazione dell'indebitamento e ripatrimonializzazione e, più precisamente, entro 5 giorni lavorativi dalla data del *closing* dell'Operazione, attraverso le risorse di cui la Società beneficerà per effetto della stessa.

Per tali ragioni, la Società intende sottoporre sin d'ora all'approvazione dell'Assemblea la concessione di *waiver* (e, pertanto, la rinuncia all'esercizio di taluni diritti ai sensi del Regolamento del Prestito) e la modifica di alcuni termini del Regolamento al fine di adeguare le relative disposizioni alla situazione attuale della Società e a quanto previsto dal Piano Industriale, rendendo i termini del Prestito compatibili con quelli del Piano, dell'Accordo di Ristrutturazione e, in generale, dell'Operazione, nonché al fine di escludere i presupposti per una eventuale accelerazione del rimborso del Prestito o la sua scadenza in pendenza della definizione e finalizzazione dell'Operazione, contribuendo in tal modo al risanamento della struttura finanziaria della Società.



Conseguentemente, occorre tener presente che l'eventuale mancata approvazione da parte dell'Assemblea di tali proposte impedirebbe la realizzazione dell'Operazione di rifinanziamento e ripatrimonializzazione nonché il deposito dell'Accordo di Ristrutturazione che, come detto, è essenziale per la continuità della Società.

Si precisa altresì che le modifiche e i *waiver* in questione, una volta approvati dall'Assemblea, saranno immediatamente efficaci, fermo restando che le stesse saranno risolutivamente condizionate, ai sensi dell'articolo 1353 del codice civile, e pertanto cesseranno di essere efficaci senza necessità di alcuna ulteriore delibera, nel caso di mancata concessione del provvedimento di omologa ai sensi dell'articolo 182 *bis* della Legge Fallimentare con riferimento all'Accordo di Ristrutturazione e/o del mancato verificarsi del *closing* dell'Operazione entro il termine essenziale del 31 dicembre 2019.

Più in dettaglio, la Società intende richiedere all'Assemblea di approvare:

- (a) la concessione dei seguenti specifici *waiver*, relativi a circostanze già verificatesi o comunque specificamente identificabili, subordinatamente alla condizione risolutiva della mancata concessione del provvedimento di omologa ai sensi dell'articolo 182 *bis* della Legge Fallimentare con riferimento all'Accordo di Ristrutturazione e/o del mancato verificarsi del *closing* dell'Operazione entro il termine essenziale del 31 dicembre 2019:
- (i) la concessione di un *waiver* con riferimento al mancato pagamento da parte dell'Emittente degli interessi dovuti in relazione alle Obbligazioni con riferimento alle Date di Pagamento del 28 luglio 2018, 28 ottobre 2018 e 28 gennaio 2019, che costituirebbe un Evento Rilevante ai sensi dell'articolo 9 ("*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*"), c. 1, romanino (iv) del Regolamento del Prestito;
  - (ii) la concessione di un *waiver* con riferimento alla negoziazione e stipulazione dell'Accordo di Standstill e alla negoziazione e stipulazione dell'Accordo di Ristrutturazione con le Banche Finanziatrici da sottoporre ad omologazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare, che costituirebbero un Evento Rilevante ai sensi dell'articolo 9 ("*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*"), c. 1, romanino (v), lettera (f) del Regolamento del Prestito;
  - (iii) la concessione di un *waiver* con riferimento al deposito presso il Tribunale competente della domanda di omologa dell'Accordo di Ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare, che costituirebbero un Evento Rilevante ai sensi dell'articolo 9 ("*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*"), c. 1, romanino (v), lettera (d) del Regolamento del Prestito;
  - (iv) la concessione di un *waiver* con riferimento al mancato adempimento da parte dell'Emittente alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario (diverso dal Prestito) per importi superiori a Euro 10 milioni, che costituirebbe un Evento Rilevante ai sensi dell'articolo 9 ("*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*"), c. 1, romanino (xii) del Regolamento del Prestito;

- (v) la concessione di un *waiver* con riferimento all'intervenuto verificarsi, sino alla data di esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione, delle circostanze che hanno determinato l'attuale situazione di tensione finanziaria e patrimoniale della Società e del Gruppo, che potrebbero essere considerate Eventi Pregiudizievole Significativi e che dunque potrebbero costituire un Evento Rilevante ai sensi dell'articolo 9 ("*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*"), c. 1, romanino (xiii) del Regolamento del Prestito;
- (vi) la concessione di un *waiver* con riferimento ai rilievi che i revisori potranno sollevare nell'ambito delle certificazioni dei bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018, con riferimento a eventuali incertezze circa la sussistenza della continuità aziendale sino all'omologa e all'attuazione dell'Accordo di Ristrutturazione, e che dunque potrebbero costituire un Evento Rilevante ai sensi dell'articolo 9 ("*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*"), c. 1, romanino (xv) del Regolamento del Prestito;
- (vii) la concessione di un *waiver* alla verifica dei Parametri Finanziari previsti dall'articolo 12 ("*Impegni dell'Emittente*"), c. 1, romanino (vii) del Regolamento, con riferimento alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2017, alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2018, alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2018 e alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2019. Ai sensi dell'articolo 9 ("*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*"), c. 1, romanino (ii) del Regolamento del Prestito, il mancato rispetto dei Parametri Finanziari alle suddette date comporterebbe il verificarsi di un Evento Rilevante;
- (viii) la concessione di un *waiver* alla pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri e della Ulteriore Dichiarazione sui Parametri di cui all'articolo 12 ("*Impegni dell'Emittente*"), c. 1, romanino (viii) con riferimento alla Data di Valutazione al 31 dicembre 2017, alla Data di Valutazione Successiva al 31 marzo 2018, alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2018 e alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2019. Ai sensi dell'articolo 9 ("*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*"), c. 1, romanino (iii) del Regolamento del Prestito, la mancata pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri e della Ulteriore Dichiarazione sui Parametri alle suddette date comporterebbe il verificarsi di un Evento Rilevante;
- (ix) la concessione di un *waiver* al mantenimento della partecipazione di controllo nel capitale sociale di ciascuna Società Rilevante e al divieto di dismissione dei Beni ai sensi dell'articolo 12 ("*Impegni dell'Emittente*"), c. 1, romanini (v) e (x) del Regolamento, con riferimento alla Dismissione Oil&Gas relativa a Drillmec S.p.A., Petreven S.p.A. e alle rispettive società controllate. Ai sensi dell'articolo 9 ("*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*"), c. 1, romanino (iii) del Regolamento del Prestito, il mancato mantenimento delle suddette partecipazioni comporterebbe il verificarsi di un Evento Rilevante;

- (x) la concessione di un *waiver* con riferimento all'obbligo previsto dell'articolo 12 ("Impegni dell'Emittente"), c. 1, romanino (vi) di ripristinare il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione a seguito di una riduzione del capitale sociale per perdite, in relazione alla riduzione di capitale che sarà posta in essere nell'ambito dell'Operazione. Ai sensi dell'articolo 9 ("Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti"), c. 1, romanino (iii) del Regolamento del Prestito, la mancata ricostituzione del capitale sociale della Società nella suindicata misura comporterebbe il verificarsi di un Evento Rilevante;
- (xi) la concessione di un *waiver* all'obbligo di pubblicare i bilanci di esercizio e consolidati dell'Emittente sul relativo sito internet entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT, con riferimento alla mancata pubblicazione entro tali termini dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati della Società al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. Ai sensi dell'articolo 9 ("Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti"), c. 1, romanino (iii) del Regolamento del Prestito, la mancata pubblicazione di tali bilanci entro detti termini comporterebbe il verificarsi di un Evento Rilevante.
- (b) la modifica delle disposizioni del Regolamento, subordinatamente alla condizione risolutiva della mancata concessione del provvedimento di omologa ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare con riferimento all'Accordo di Ristrutturazione e/o del mancato verificarsi del *closing* dell'Operazione entro il termine essenziale del 31 dicembre 2019:
- (i) con riferimento alla denominazione del Prestito (in particolare, *sub* articolo 2 del Regolamento), al fine di riflettere la nuova data di scadenza, che si propone di posticipare al 31 dicembre 2024, e la revisione del tasso di interesse (che, per chiarezza, si propone di non precisare nella denominazione in considerazione della suddetta condizione risolutiva);
- (ii) con riferimento alla durata del Prestito (in particolare, *sub* articolo 6 del Regolamento), che si propone come detto di posticipare – dal 28 luglio 2019 come originariamente previsto – sino al 31 dicembre 2024 al fine di evitare che il rimborso delle Obbligazioni possa risultare dovuto prima che l'Operazione venga ad essere completata per l'eventuale protrarsi della relativa realizzazione, per cause indipendenti dalla volontà della Società, oltre i termini allo stato preventivati e poiché, come sopra precisato, tale rimborso sarebbe incompatibile con la manovra finanziaria;
- (iii) con riferimento al tasso di interesse *sub* articolo 7 del Regolamento, che si propone di fissare in misura pari al 2% a partire dalla data dell'Assemblea che approvi le modifiche al Regolamento (la "Data dell'Assemblea") sino alla data di scadenza del Prestito. Si propone altresì di modificare il Regolamento al fine di prevedere che il pagamento degli interessi maturati e che matureranno a partire dall'ultima Data di Pagamento

intervenuta , vale a dire dal 28 gennaio 2019 (incluso), sino alla nuova data di scadenza del Prestito intervenga su base semestrale, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 30 giugno 2019, restando in ogni caso inteso che, laddove a tale data non si siano ancora perfezionate le operazioni previste dall'Accordo di Ristrutturazione, ivi incluso l'Aumento di Capitale, gli interessi maturati nel relativo periodo di interessi saranno pagati entro 5 giorni dal relativo *closing* dell'Operazione. Si precisa che, con riferimento al periodo di interessi in corso, sino alla Data dell'Assemblea (esclusa) troverà applicazione il tasso di interessi sino ad oggi maturato, e successivamente a tale data sino alla prossima Data di Pagamento del 30 giugno 2019 troverà applicazione il nuovo tasso di interessi del 2%;

- (iv) con riferimento agli Eventi Rilevanti *sub* articolo 9 del Regolamento, onde escludere che talune circostanze previste nel contesto dell'implementazione dell'Operazione possano determinare il verificarsi di una causa di rimborso anticipato del Prestito, con specifico riguardo (x) alla disposizione del c. 1, romanino (i) relativa al verificarsi di un Cambio di Controllo, che si propone di modificare al fine di tenere conto della composizione dell'azionariato della Società quale risulterà ad esito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale, (y) alla disposizione del c. 1, romanino (v) relativa alle procedure concorsuali e alla crisi dell'Emittente, che si propone di modificare per eccettuare dalle ipotesi considerate la presentazione della domanda di omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione *ex* articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare e ogni negoziazione connessa all'Accordo di Standstill e all'Accordo di Ristrutturazione; (z) alla disposizione del c. 1, romanino (vi) relativa alla liquidazione, che si propone di modificare al fine di eccettuare le Operazioni Consentite, tra cui si propone di includere espressamente anche l'Operazione di Rafforzamento Patrimoniale, la Dismissione Oil&Gas e le ulteriori operazioni eventualmente previste dall'Accordo di Ristrutturazione, dal Piano e dall'Attestazione (ciascuno di tali termini da intendersi come da definizioni che si propone di includere *sub* articolo 1 del Regolamento) dagli eventi che possono costituire una cessazione rilevante di attività da parte dell'Emittente. Si propone altresì di apportare una modifica formale al c. 2 dell'articolo 9, per maggiore chiarezza, al fine di meglio precisare che, al verificarsi di un Evento Rilevante, la facoltà di richiedere all'Emittente il rimborso anticipato delle Obbligazioni può essere esercitata esclusivamente con deliberazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti assunta con la maggioranza prevista dall'articolo 21 del Regolamento;
- (v) con riferimento agli Impegni dell'Emittente *sub* articolo 12, c. 1, romanino (vi) del Regolamento, al fine di tenere conto dell'ammontare del capitale sociale conseguente

alle operazioni di ricapitalizzazione previste nell'ambito dell'Operazione, prevedere che il livello di capitale sociale dell'Emittente che dovrà essere ripristinato a seguito di una riduzione di capitale obbligatoria per legge non sia "il capitale sociale dell'Emittente alla Data di Emissione" come attualmente previsto ma sia "un ammontare ragionevolmente sufficiente per consentire alla Società di continuare a svolgere la propria attività";

- (vi) con riferimento agli Impegni dell'Emittente *sub* articolo 12 del Regolamento, al fine di adeguare i Parametri Finanziari a quanto previsto nel Piano e stabilire, in particolare:
- (x) che i Parametri Finanziari Iniziali siano applicabili sino alla Data dell'Assemblea (esclusa);
  - (y) che si applichi una sospensione dell'applicazione dei *covenants* (e, pertanto, che non debba essere rispettato alcun Parametro Finanziario) in relazione alla Data di Valutazione e alla Data di Valutazione Successiva che cadono, rispettivamente, il 31 dicembre 2019 e il 31 marzo 2020; e (x) che, a partire dalla prima Data di Valutazione successiva alla Data di Esecuzione (come definita) in poi, troveranno applicazione i seguenti Parametri Finanziari Modificati:

- *Interest Coverage Ratio* del Gruppo: superiore a 2,0;
- *Leverage Ratio* del Gruppo: inferiore a 3,0;
- rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e l'EBITDA relativo al Gruppo: inferiore a 6,0,

fermo stando che tali Parametri Finanziari Modificati potranno essere oggetto di modifica al fine di uniformarli ai parametri previsti nell'Accordo di Ristrutturazione, ovvero laddove ciò si renda necessario ai fini del rilascio dell'Attestazione.

Si propongono inoltre alcune integrazioni e modifiche alle definizioni incluse nel Regolamento *sub* articolo 1 funzionali alle revisioni sopra sintetizzate e, più in generale, ad adeguare il Regolamento alla luce delle operazioni previste dall'Accordo di Ristrutturazione.

Si precisa infine che, subordinatamente all'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea degli Obbligazionisti delle proposte deliberative oggetto della presente Relazione, all'omologa dell'Accordo di Ristrutturazione e all'esecuzione della complessiva operazione di ristrutturazione dell'indebitamento e di ripatrimonializzazione dallo stesso prevista, ivi incluso in particolare l'Aumento di Capitale, la Società intende procedere alla corresponsione in favore degli Obbligazionisti alla nuova data di pagamento del 30 giugno 2019, qualora a tale data sia già intervenuta l'esecuzione della suddetta Operazione, ovvero, in caso contrario, entro 5 giorni lavorativi dalla data di esecuzione, degli interessi maturati e già scaduti in relazione al Prestito, avuto riguardo quindi alle rate di interesse dovute e non pagate al 28 luglio 2018, 28 ottobre 2018 e 28 gennaio 2019, attraverso le risorse di cui la Società beneficerà per effetto dell'Operazione. Subordinatamente alle medesime condizioni e con la stessa tempistica appena indicata la Società intende altresì procedere a liquidare in favore degli Obbligazionisti

gli interessi per il periodo compreso tra il 28 gennaio 2019 e la Data dell'Assemblea che abbia approvato le proposte deliberative oggetto della presente Relazione.

### **3) Proposta di delibera**

Signori Obbligazionisti,

in considerazione di quanto precede, con riferimento al punto 2) dell'ordine del giorno Vi invitiamo ad assumere la seguente:

#### ***“Proposta di Delibera***

*L'assemblea degli obbligazionisti del Prestito già denominato «TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019» CODICE ISIN IT0005038382, esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente nonché le proposte di rilascio di waiver e di modifiche al Regolamento ivi contenute e preso atto di quanto esposto dal Presidente*

#### ***DELIBERA***

(i) *di concedere alla Società un waiver e pertanto di rinunciare all'esercizio dei diritti di cui all'articolo 9, c. 1, romanini (ii), (iii), (iv), (v) lettere (d) e (f), (xii), (xiii) e all'articolo 12 del Regolamento con riferimento:*

- *al mancato pagamento da parte dell'Emittente degli interessi dovuti in relazione alle Obbligazioni alle Date di Pagamento del 28 luglio 2018, 28 ottobre 2018 e 28 gennaio 2019;*
- *alla negoziazione e stipulazione dell'Accordo di Standstill e alla negoziazione e stipulazione dell'Accordo di Ristrutturazione con le Banche Finanziatrici da sottoporre ad omologazione ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare;*
- *al deposito presso il Tribunale competente della domanda di omologa dell'Accordo di Ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare;*
- *al mancato adempimento da parte dell'Emittente alle proprie obbligazioni di pagamento derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario (diverso dal Prestito) per importi superiori a Euro 10 milioni;*
- *all'intervenuto verificarsi, sino alla data di esecuzione dell'Accordo di Ristrutturazione, delle circostanze che hanno determinato l'attuale situazione di tensione finanziaria e patrimoniale della Società e del Gruppo, che potrebbero essere considerate Eventi Pregiudizievoli Significativi;*
- *ai rilievi che i revisori potranno sollevare nell'ambito delle certificazioni dei bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018, con riferimento a eventuali incertezze circa la sussistenza della continuità aziendale sino all'omologa e all'attuazione dell'Accordo di Ristrutturazione;*

- *alla verifica dei Parametri Finanziari previsti dall'articolo 12 ("Impegni dell'Emittente"), c. 1, romanino (vii) del Regolamento, con riferimento alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2017, alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2018, alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2018 e alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2019;*
  - *alla pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri e della Ulteriore Dichiarazione sui Parametri di cui all'articolo 12 ("Impegni dell'Emittente"), c. 1, romanino (viii) con riferimento alla Data di Valutazione al 31 dicembre 2017, alla Data di Valutazione Successiva al 31 marzo 2018, alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2018 e alla Data di Valutazione Successiva del 31 marzo 2019;*
  - *al mantenimento della partecipazione di controllo nel capitale sociale di ciascuna Società Rilevante e al divieto di dismissione dei Beni ai sensi dell'articolo 12 ("Impegni dell'Emittente"), c. 1, romanini (v) e (x) del Regolamento, con riferimento alla Dismissione Oil&Gas relativa a Drillmec S.p.A., Petreven S.p.A. e alle rispettive società controllate;*
  - *all'obbligo di ripristinare il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione a seguito di una riduzione del capitale sociale per perdite, con riferimento alla riduzione di capitale che sarà posta in essere nell'ambito dell'Operazione;*
  - *all'obbligo di pubblicare i bilanci di esercizio e consolidati dell'Emittente sul relativo sito internet entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT, con riferimento alla mancata pubblicazione entro tali termini dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati della Società al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018;*
- (ii) *di modificare il Regolamento del Prestito come allegato al presente verbale sub lettera "A", con efficacia delle modifiche subordinata alla condizione risolutiva della mancata concessione dell'omologa in relazione all'Accordo di Ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare e del mancato verificarsi del closing dell'Operazione entro il termine del 31 dicembre 2019, conferendo altresì potere al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al CRO di integrare tale proposta di Regolamento con le informazioni e dati ad oggi non disponibili, ove specificamente indicato nel Regolamento del Prestito come allegato alla presente Relazione sub lettera "A";*
- (iii) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al CRO, disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ad espletare le formalità richieste dalla legge e ad apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione e/o rettifica non sostanziale che si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e,*



*Handwritten signature or initials.*

*in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”*

\*\*\*\*\*


Cesena, 7 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
**Il Chief Restructuring Officer Dott. Sergio Iasi**



**REGOLAMENTO DEL PRESTITO**  
**«TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 2014 – 2024»**  
**DI NOMINALI EURO 50.000.000,00**  
**CODICE ISIN IT0005038382**

TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A.  
Sede legale: Via Larga, 201 – 47522, Cesena (FC)  
Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Forlì - Cesena: 01547370401  
Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 82.391.632,50 i.v.



*Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.*



## 1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Accordo di Standstill**” indica l’accordo di *standstill* concluso in data 15 settembre 2018 tra, *inter alia*, alcune delle società del Gruppo (ivi inclusa l’Emittente) e le relative principali banche creditrici, come reso noto al mercato dall’Emittente con comunicato stampa del 18 settembre 2018, pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione “*Comunicati Stampa*”.

“**Accordo di Ristrutturazione**” indica l’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182 *bis* della Legge Fallimentare sottoscritto in data [•] [data da integrare a cura del Presidente del CdA o del CRO successivamente alla data di sottoscrizione dell’accordo] tra, *inter alia*, la Società e le relative principali banche creditrici.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

“**Attestazione**” indica la relazione asseverata con giuramento in data [•] [data da integrare a cura del Presidente del CdA o del CRO successivamente alla data di rilascio dell’attestazione] innanzi al Notaio [•], con la quale il Dott. Enrico Laghi, in qualità di professionista avente i requisiti previsti dalla legge e ai fini dell’omologa ai sensi dell’articolo 182 *bis* della Legge Fallimentare, ha attestato la veridicità dei dati aziendali riportati nel Piano e l’attuabilità dell’Accordo di Ristrutturazione, con particolare riferimento all’idoneità dello stesso ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di legge.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Cerved**” indica Cerved Rating Agency S.p.A., con sede legale in Via dell’Unione Europea nn. 6A-6B, 20097 – San Donato Milanese (MI), numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08445940961, n. REA MI-2026783.

“**Core Business**” indica l’insieme delle attività principali che la Società e le altre società del Gruppo attualmente svolgono per l’esecuzione di lavori e produzione di macchine per l’ingegneria delle fondazioni e per perforazioni ed i servizi ancillari ad essi connessi.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Esecuzione**” indica la data in cui saranno perfezionate le operazioni previste dell’Accordo di Ristrutturazione, ivi incluso l’aumento di capitale della Società in conformità a quanto previsto dall’Accordo stesso.

“**Data di Pagamento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito indicata nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*); restando inteso che la Data di Rimborso Anticipato non potrà cadere prima del trentesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione della suddetta Richiesta di Rimborso Anticipato.

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.

“**Data di Verifica**” indica la data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri relativa ai dati risultanti dalla relazione semestrale consolidata del Gruppo chiusa al 30 giugno 2016.

“**Data di Valutazione**” fatto salvo quanto segue, indica il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2014; esclusivamente in relazione all’anno 2015, la Data di Valutazione cadrà il 30 giugno 2016.

“**Data di Valutazione Successiva**” indica il 31 marzo di ogni anno a partire dal 31 marzo 2015 (ad esclusione del 2016).

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 16.

“**Dichiarazione sui Parametri**” indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Emittente che attesti il rispetto ovvero il mancato rispetto, alla Data di Valutazione, dei Parametri Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare detto rispetto o mancato rispetto.

“**Dismissione Oil&Gas**” indica l’insieme delle operazioni previste nell’ambito dell’operazione di dismissione delle società Drillmec S.p.A., Petreven S.p.A. e delle rispettive controllate in favore di Megha Engineering and Infrastructures Limited di cui al comunicato stampa rilasciato al mercato dall’Emittente in data 4 dicembre 2018 e pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione “*Comunicati Stampa*”.

“**EBITDA**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti ed al lordo degli Accantonamenti e Svalutazioni sulla base dello schema di conto economico del Gruppo, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*).

“**Emittente**” indica TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Cesena (FC) Via Larga, 201 iscritta al R.E.A. n. 201.271, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Forlì – Cesena, codice fiscale e Partita IVA n. 01547370401, capitale sociale pari ad Euro 82.391.632,50 i.v..

“**Evento Drillmec**” indica l’evento di cui al comunicato stampa rilasciato al mercato dall’Emittente in data 30 luglio 2015 e pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione “*Comunicati Stampa*”.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscono ovvero ragionevolmente influiranno negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile e dell’articolo 93 del TUF (restando inteso che, a seguito del perfezionamento della Dismissione Oil&Gas, non faranno parte del Gruppo Drillmec S.p.A., Petreven S.p.A. e le società dalle stesse direttamente o indirettamente controllate).

“**Indebitamento Finanziario Netto**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), la somma algebrica complessiva delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti (comprendenti i titoli disponibili per la vendita), delle passività finanziarie correnti e non correnti, del valore equo degli strumenti finanziari di copertura e delle altre attività finanziarie non correnti, in conformità con quanto stabilito nella Raccomandazione CESR 05-054/b del 10 febbraio 2005 “*Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti*”, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS”.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Interest Coverage Ratio**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), il rapporto tra:

(i) l’EBITDA; e

(ii) gli Oneri Finanziari Netti.

“**Investitori Professionali**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Leverage Ratio**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), il rapporto di leva finanziaria tra:

(i) l’ammontare dell’Indebitamento Finanziario Netto; e

(ii) il Patrimonio Netto Totale.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Obbligazioni**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.


“**Oneri Finanziari Netti**” indica, in relazione al Gruppo e sulla base delle risultanze del bilancio consolidato annuale o della relazione consolidata semestrale alla Data di Valutazione o della relazione trimestrale consolidata alla Data di Valutazione Successiva (a seconda del caso), l’ammontare degli interessi passivi ed altri oneri finanziari, al netto dei proventi finanziari, dovuti dal Gruppo nel corso del relativo esercizio di riferimento.

“**Operazione di Rafforzamento Patrimoniale**” indica l’operazione di rafforzamento patrimoniale dell’Emittente di cui al comunicato stampa rilasciato al mercato da quest’ultima in data 19 dicembre 2018 e pubblicato sul sito internet della stessa nella sezione “*Comunicati Stampa*”, che dovrà essere perfezionata in attuazione dell’Accordo di Ristrutturazione.

“**Operazioni Consentite**” indica, in relazione all’Emittente:

(i) operazioni di acquisizione in cui ciascuno dei seguenti parametri sia inferiore al 25%:

- a) controvalore dell’operazione (i.e. l’ammontare pagato alla controparte in caso di componenti in contanti, ovvero il *fair value* determinato alla data dell’operazione in conformità ai principi contabili internazionali in caso di componenti costituite da strumenti finanziari) / capitalizzazione dell’Emittente (rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato);
- b) totale attivo della società (o dell’azienda o del ramo d’azienda) acquisita / totale attivo consolidato dell’Emittente; restando inteso che ai fini del valore del numeratore si farà



riferimento a quanto previsto in merito nell'Allegato 3B del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, concernente la disciplina degli emittenti;

- c) totale patrimonio netto della società (o dell'azienda o del ramo d'azienda) acquisita / totale patrimonio netto consolidato dell'Emittente;
- d) totale passività dell'entità (o dell'azienda o del ramo d'azienda) acquisita / totale attivo consolidato dell'Emittente;

ove l'operazione di acquisizione abbia ad oggetto un unico cespite, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato al punto a);

(ii) operazioni di fusione o scissione in cui ciascuno dei seguenti parametri sia inferiore al 25%:

- a) totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione / totale attivo consolidato dell'Emittente;
- b) risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere / risultato complessivo (IAS 1) consolidato prima delle imposte e delle attività cessate dell'Emittente;
- c) totale patrimonio netto della società incorporata (fusa) ovvero del ramo d'azienda oggetto di scissione/totale patrimonio netto consolidato dell'Emittente;
- d) totale delle passività della società incorporata (fusa) ovvero delle passività oggetto di scissione/totale attivo consolidato dell'Emittente;

(iii) operazioni di cessione in cui ciascuno dei seguenti parametri sia inferiore al 25%:

- a) controvalore dell'operazione (i.e. l'ammontare pagato dalla controparte in caso di componenti in contanti, ovvero il *fair value* determinato alla data dell'operazione in conformità ai principi contabili internazionali in caso di componenti costituite da strumenti finanziari) / capitalizzazione dell'Emittente (rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato);
- b) totale attivo della società (o dell'azienda o ramo d'azienda) ceduta / totale attivo consolidato dell'Emittente; restando inteso che ai fini del valore del numeratore si farà riferimento a quanto previsto in merito nell'Allegato 3B del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, concernente la disciplina degli emittenti;
- c) risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società (o dell'azienda o dell'azienda o ramo d'azienda) ceduta / risultato complessivo (IAS 1) consolidato prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate dell'Emittente;
- d) totale patrimonio netto della società (o dell'azienda o del ramo d'azienda) ceduta / totale patrimonio netto consolidato dell'Emittente;

ove l'operazione di cessione abbia ad oggetto un unico cespite, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato alla lettera a);

(iv) operazioni di locazione, trasferimento, o altrimenti di disposizione di alcuno dei propri Beni (i) ad alcuna società del Gruppo, purché tale operazione non abbia, o possa ragionevolmente avere, un Evento Pregiudizievole Significativo; o (ii) rientranti nell'attività d'impresa ordinaria del soggetto che compie l'atto di disposizione;

(v) operazioni preventivamente approvate dall'assemblea degli obbligazionisti; e, in ogni caso,

(vi) l'Operazione di Rafforzamento Patrimoniale, la Dismissione Oil&Gas e le ulteriori operazioni eventualmente previste dall'Accordo di Ristrutturazione, dal Piano e dall'Attestazione,

restando inteso che, nel caso in cui l'Emittente o altra società del Gruppo concluda con la medesima controparte o con soggetti controllanti o controllati dalla stessa o rispetto ai quali abbia già evidenze della correlazione con detta controparte, più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non superando singolarmente i parametri indicati nei precedenti paragrafi

(i), (ii), (iii), considerate in forma aggregata superino detti parametri, le operazioni in questione saranno considerate Operazioni Vietate.

Qualora anche uno solo dei parametri indicati con riferimento alle operazioni previste ai precedenti paragrafi (i), (ii), (iii) superasse il limite del 25% (le “Operazioni Significative”), l’Emittente sarà tenuta ad informare gli Obbligazionisti ai sensi di quanto previsto dal paragrafo (xxii) dell’Articolo 12. Qualora l’assemblea degli Obbligazionisti, entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, non adotti una delibera contraria alla realizzazione della relativa Operazione Significativa, tale Operazione Significativa si intenderà automaticamente un’Operazione Consentita.

Resta inteso che, in caso di delibera contraria dell’assemblea degli Obbligazionisti, qualora l’organo amministrativo competente dell’Emittente abbia comunque provveduto ad approvare la medesima Operazione Significativa, quest’ultima si intenderà considerata quale Operazione Vietata e pertanto gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del Prestito.

“Operazioni Vietate” ha il significato attribuito a tale termine all’Articolo 12.

“Patrimonio Netto Totale” indica la somma algebrica delle seguenti voci: “Capitale sociale”, “Riserva legale”, “Riserva soprapprezzo azioni”, “Riserva statutaria”, “Riserva di traduzione”, “Altre Riserve” e l’“Utile del Periodo” sulla base della situazione patrimoniale - finanziaria del Gruppo (comprendendo nel calcolo anche le relative componenti di terzi), predisposta in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board).

“Parametri Finanziari” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.

“Parametri Finanziari Iniziali” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.

“Parametri Finanziari Modificati” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.

“Piano” indica il piano economico-finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data [•] [data da integrare a cura del Presidente del CdA o del CRO successivamente all’approvazione del Piano da parte del CdA].

“Prestito” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“Rappresentante Comune” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

“Rating” indica il rating *solicited* pubblico attribuito all’Emittente da Cerved in data 13 giugno ai sensi del Regolamento CE 1060/2009, come successivamente modificato e integrato.

“Regolamento del Mercato ExtraMOT” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“Regolamento del Prestito” indica il presente regolamento del Prestito.

“Richiesta di Rimborso Anticipato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“Risultato Operativo” indica la differenza tra, da una parte il totale della voce contabile “Ricavi delle vendite e delle altre prestazioni” e della voce contabile “Altri ricavi operativi” e, dall’altra, il totale dei costi operativi, sulla base dello schema di conto economico del Gruppo predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*).

“Seconda Data di Verifica” indica la data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri relativa ai dati risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2017.

“Società Rilevanti” indica Trevi S.p.A., Soilmec S.p.A. e, sino al perfezionamento della Dismissione Oil&Gas, Drillmec S.p.A. e Petreven S.p.A.

“Segmento ExtraMOT PRO” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“Tasso di Interesse” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 7.

“Tasso di Interesse Iniziale” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 7.

“Tasso di Interesse Maggiorato” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 7.

“Tasso di Interesse Modificato” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 7.

“TUF” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“Ulteriore Dichiarazione sui Parametri” indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Emittente che attesti il rispetto ovvero il mancato rispetto, alla Data di Valutazione Successiva, dei Parametri Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“Valore Nominale” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 2.

“Vincoli Ammessi” indica, in relazione all’Emittente o ad altra Società Rilevante:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti non agevolati, per un ammontare non superiore (i) ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ciascun anno di durata del Prestito e (ii) ad un ammontare aggregato per l’intera durata del Prestito di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00);
- (d) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni detenuti dall’Emittente per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte della relativa società;
- (e) ogni Vincolo imposto per legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;
- (f) Vincoli autorizzati preventivamente dall’Assemblea degli Obbligazionisti secondo le maggioranze richieste;
- (g) gli eventuali Vincoli consentiti da, costituiti in esecuzione e/o in conformità all’Accordo di Ristrutturazione e/o al Piano.

“Vincoli Esistenti” indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente e alle altre società del Gruppo come di seguito elencati:

- ipoteca di primo grado concessa da Drillmec Inc. (USA) a Bank of America NA sul proprio stabilimento di Houston su linea di credito concessa il 30/03/2012 di originari USD 4.100.000,00 (importo residuo USD 3.280.001).

“Vincolo” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni detenuti dall’Emittente o da altra Società Rilevante a garanzia degli obblighi dell’Emittente e/o di terzi.


## 2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il “Prestito”) da parte di TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A..

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) originariamente denominato «*TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 2014 – 2019*» e successivamente ridenominato «*TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A. 2014 – 2024*», è costituito da n.

500 (cinquecento) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno (il “**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**”).

Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d’Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 83-*quinquies* del TUF.



### **3. Limiti di sottoscrizione e circolazione**

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (gli “**Investitori Professionali**”).

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

### **4. Prezzo di emissione**

Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

### **5. Data di Emissione e Godimento**

Il Prestito è emesso il 28 luglio 2014 (la “**Data di Emissione**”) e ha godimento a partire dal 28 luglio 2014 (la “**Data di Godimento**”).

### **6. Durata**

Il Prestito ha durata sino al 31 dicembre 2024 (la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

## 7. Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli “**Interessi**”) al relativo Tasso di Interesse (come di seguito determinato), dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

“**Tasso di Interesse**” indica, a seconda del caso, il tasso fisso annuo nominale lordo pari:

- (i) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Pagamento che cadrà il 28 gennaio 2016 (esclusa), al 5,25% (il “**Tasso di Interesse Iniziale**”);
- (ii) a seguito dell’Evento Drillmec ed in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che cadrà il 28 gennaio 2016 (inclusa) sino alla prima Data di Pagamento (esclusa) successiva alla Data di Verifica, al 6% (il “**Tasso di Interesse Maggiorato**”);
- (iii) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla prima Data di Pagamento (inclusa) successiva alla Data di Verifica sino alla Data di Pagamento che cade il 28 aprile 2017 (esclusa), al Tasso di Interesse Iniziale;
- (iv) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che cade il 28 aprile 2017 (esclusa) fino alla data del [\*] (esclusa) [*integrare a cura del Presidente del CdA o del CRO con la data di approvazione delle modifiche al Regolamento*], al Tasso di Interesse Maggiorato;
- (v) in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla data del [\*] [*integrare a cura del Presidente del CdA o del CRO con la data di approvazione delle modifiche al Regolamento*] (inclusa) sino alla Data di Scadenza, al 2% (il “**Tasso di Interesse Modificato**”).

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata alle seguenti date di pagamento (ciascuna una “**Data di Pagamento**”):

- (i) fino alla Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (esclusa), su base trimestrale, il 28 gennaio, il 28 aprile, il 28 luglio ed il 28 ottobre di ciascun anno; e
- (ii) per il periodo compreso tra la Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) sino alla Data di Scadenza, su base semestrale, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, fatta eccezione per il periodo di interessi compreso tra la Data di Pagamento del 28 gennaio 2019 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 30 giugno 2019 (esclusa), il relazione al quale gli interessi saranno corrisposti (a) alla medesima Data di Pagamento del 30 giugno 2019, qualora a tale data sia già intervenuta la Data di Esecuzione, ovvero (b) qualora la Data di Esecuzione intervenga oltre il 30 giugno 2019, entro 5 giorni dalla Data di Esecuzione medesima. Resta inteso che, con riferimento a tale ultimo periodo di interessi, per il periodo compreso tra il 28 gennaio 2019 (incluso) sino alla data del [\*] [*integrare a cura del Presidente del CdA o del CRO con la data di approvazione delle modifiche al Regolamento*] (esclusa) troverà applicazione il Tasso di Interesse Maggiorato, e successivamente a tale ultima data troverà applicazione il Tasso di Interesse Modificato.

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di rimborso anticipato previsto nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*);



restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari all'ultimo Tasso di Interesse applicabile.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione per il relativo Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile 366), secondo la convenzione *Act/Act unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato. Qualora una Data di Pagamento non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive Date di Pagamento.

Per "*periodo di interesse*" si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

L'Emittente, in relazione alle Obbligazioni, agisce anche in qualità di agente per il calcolo.

## 8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), il Prestito sarà rimborsato alla pari, al 100% del valore nominale, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

Qualora la Data di Scadenza coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

## 9. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "**Evento Rilevante**":

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi, a far data dalla Data di Esecuzione, di qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale un soggetto acquisisca individualmente ovvero agendo di concerto con altri soggetti (anche in forza di patti parasociali) il controllo dell'Emittente ai sensi dell'articolo 93 del TUF e/o dell'articolo 2359 del Codice Civile.
- (ii) **Parametri Finanziari:** il mancato rispetto di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari in conformità con quanto previsto dall'Articolo 12 (Impegni dell'Emittente), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni a partire dalla Data di Valutazione Successiva o, esclusivamente con riferimento all'anno 2015, dalla Data di Valutazione del 30 giugno 2016 (a seconda del caso) e entro detto periodo non sia stata adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato.
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** la violazione da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti nel successivo Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) (diverso dal rispetto dell'obbligo previsto al paragrafo (vii) del medesimo Articolo 12), a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni a partire dalla prima tra (i) la data dell'invio da parte dell'Emittente della comunicazione relativa alla violazione del relativo obbligo effettuata ai sensi del paragrafo (xiv) del successivo Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) e (ii) la data in cui gli Obbligazionisti vengano a conoscenza della violazione

da parte dell'Emittente del relativo obbligo, ed entro detto periodo non sia stata adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato.

- (iv) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi;
- (v) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente:** (a) presentazione nei confronti dell'Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "Legge Fallimentare"), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa, e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile, fermo restando che, qualora l'istanza dovesse risultare infondata nel termine di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa presentazione, non si verificherà un Evento Rilevante ai sensi del presente Articolo 9 (v)(a); o (b) il venir meno della continuità aziendale dell'Emittente; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare (fatta eccezione per l'Accordo di Ristrutturazione); o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-bis della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare, ma fatta eccezione in ogni caso per ogni negoziazione connessa con l'Accordo di Standstill e l'Accordo di Ristrutturazione) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori.
- (vi) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:
  - a) la messa in liquidazione dell'Emittente stessa; ovvero
  - b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero
  - c) la cessazione di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente (fatte salve, in ogni caso, le Operazioni Consentite).
- (vii) **Protesti di assegni o cambiari:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari o protesti di assegni.
- (viii) **Iscrizioni e trascrizioni:** l'iscrizione di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli a condizione che l'importo di tali iscrizioni o trascrizioni sia superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), salvo il caso in cui l'Emittente (i) abbia prontamente contestato, impugnato o opposto, secondo la relativa procedura applicabile, il titolo esecutivo sul quale è fondata l'iscrizione della relativa ipoteca giudiziale o della trascrizione pregiudizievole, e (ii) abbia accantonato prontamente un importo equivalente al valore dell'ipoteca giudiziale iscritta o della trascrizione pregiudizievole.
- (ix) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile.
- (x) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile, salvo che, laddove suscettibile di rimedio, l'Emittente non vi ponga rimedio entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi.

- (xi) **Delisting:** l'adozione di un atto o un provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.
- (xii) **Cross default dell'Emittente:** il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dal Prestito) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente, a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).
- (xiii) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo non curato o rimediato entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'avvenuta notifica all'Emittente di tal Evento Pregiudizievole Significativo.
- (xiv) **Autorizzazioni, Permessi, Licenze:** le autorizzazioni, i permessi e/o le licenze essenziali per lo svolgimento dell'attività dell'Emittente siano in via definitiva revocate, decadano o vengano comunque meno.
- (xv) **Mancata Certificazione:** la società di revisione incaricata della revisione del bilancio di esercizio dell'Emittente e/o del bilancio consolidato del Gruppo non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilevi di particolare gravità in relazione agli stessi.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, gli Obbligazionisti avranno la facoltà di richiedere all'Emittente, anche per il tramite il Rappresentante Comune (che agirà sulla base di una deliberazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti), con deliberazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti assunta con la maggioranza prevista ai sensi del successivo Articolo 21 (*Assemblea degli Obbligazionisti*), il rimborso anticipato delle Obbligazioni con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo PEC all'indirizzo [trevifinanziaria@legalmail.it](mailto:trevifinanziaria@legalmail.it) almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato, contenente (i) l'indicazione specifica e motivata dell'evento costituente causa di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito nonché (ii) l'indicazione della Data di Rimborso Anticipato (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**").

A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione alle Obbligazioni fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

## 10. **Status delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito

alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

## 11. Garanzie

Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

## 12. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito l'Emittente, tenuto conto in ogni caso che l'Emittente medesima è un soggetto quotato sul mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana, si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- (i) non cessare né modificare significativamente il proprio *Core Business* ed astenersi dal realizzare investimenti di qualsiasi natura che alterino in maniera significativa il proprio *Core Business*;
- (ii) senza pregiudizio per quanto previsto al successivo punto (v), ad eccezione delle Operazioni Consentite, (a) non approvare né compiere operazioni di acquisizione di Beni o di partecipazioni nel capitale sociale di altre società o altri enti, né operazioni di acquisizione di aziende o rami d'azienda, né operazioni di fusione o scissione, né operazioni di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura (le "**Operazioni Vietate**"), e (b) fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna Società Rilevante approvi né compia Operazioni Vietate; fatte salve in ogni caso le operazioni effettuate fra società del Gruppo;
- (iii) non procedere alla costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447bis del Codice Civile per un ammontare superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);
- (iv) distribuire riserve disponibili o utili di esercizio fintanto che non si sia verificato un Evento Rilevante ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) ovvero la distribuzione di riserve disponibili o utili di esercizio non comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (v) mantenere, rispetto alla Data di Emissione, la partecipazione di controllo, direttamente o indirettamente detenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, nel capitale sociale di ciascuna Società Rilevante;
- (vi) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge; e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che nel rispetto dei termini di legge venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente in un ammontare ragionevolmente sufficiente per consentire alla Società di continuare a svolgere la propria attività;
- (vii) far sì che a ciascuna Data di Valutazione o a ciascuna Data di Valutazione Successiva (qualora i Parametri Finanziari non fossero stati rispettati alla precedente Data di Valutazione) siano rispettati i seguenti parametri finanziari
  - (1) sino alla data del [\*] [*integrare a cura del Presidente del CdA o del CRO con la data di approvazione delle modifiche al Regolamento*] (esclusa) (i "**Parametri Finanziari Iniziali**"):
    - (a) *Interest Coverage Ratio* del Gruppo: superiore a 3,0;
    - (b) *Leverage Ratio* del Gruppo: inferiore a 2,5; e

- (c) il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e l'EBITDA relativo al Gruppo: inferiore a 5,0; e
- (2) a partire dalla data del [•] [integrare a cura del Presidente del CdA o del CRO con la data di approvazione delle modifiche al Regolamento] (inclusa) (i "Parametri Finanziari Modificati", e congiuntamente ai Parametri Finanziari Iniziali, i "Parametri Finanziari"):
- (a) *Interest Coverage Ratio* del Gruppo: superiore a 2,0;
- (b) *Leverage Ratio* del Gruppo: inferiore a 3,0; e
- (c) il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e l'EBITDA relativo al Gruppo: inferiore a 6,0

restando inteso che:

- (viii) tali parametri saranno, ove necessario, modificati a cura della Società, entro la Data di Esecuzione, senza necessità di ulteriori consensi e approvazioni, al fine di: (a) uniformarli ai corrispondenti parametri concordati con le banche nell'ambito dell'Accordo di Ristrutturazione; e/o (b) consentire il rilascio dell'Attestazione e/o l'omologa dell'Accordo di Ristrutturazione;
- (ix) in relazione alla Data di Valutazione del 30 giugno 2016 o, qualora la verifica dei Parametri Finanziari venga effettuata alla Data di Valutazione Successiva, a tale Data di Valutazione Successiva, l'EBITDA e gli Oneri Finanziari Netti verranno calcolati su base *rolling* a 12 mesi;
- (x) in relazione alla Data di Valutazione e alla Data di Valutazione Successiva che cadono, rispettivamente, il 31 dicembre 2019 e il 31 marzo 2020 non dovrà essere rispettato alcun Parametro Finanziario;
- (xi) ai fini dell'obbligo di cui al punto (vii) che precede, (A) pubblicare la Dichiarazione sui Parametri sul sito internet dell'Emittente, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di approvazione dei propri bilanci o della relazione semestrale consolidata chiusa al 30 giugno 2016 e (B) qualora la Dichiarazione sui Parametri attesti il mancato rispetto dei Parametri Finanziari alla Data di Valutazione (ad eccezione della Data di Valutazione del 30 giugno 2016), pubblicare l'Ulteriore Dichiarazione sui Parametri sul sito internet dell'Emittente, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data di approvazione della successiva relazione trimestrale consolidata scadente il 31 marzo di ogni anno;
- (xii) non costituire né permettere la creazione di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi, e fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna Società Rilevante costituisca o permetta la creazione sui propri Beni di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (xiii) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non vendere, concedere in locazione, trasferire o altrimenti disporre di alcuno dei propri Beni;
- (xiv) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre la Data di Emissione, i bilanci di esercizio e (ove presenti) i bilanci consolidati relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio (di esercizio e consolidato) sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, nonché sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del suddetto decreto legislativo e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione (e comunque entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT) il bilancio di esercizio e (ove redatto) il bilancio consolidato relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;



- (xv) pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione, copia della relazione semestrale e della relazione trimestrale, redatte su base consolidata;
- (xvi) nel rispetto della normativa applicabile all'Emittente in quanto società quotata (in materia tra l'altro di informazioni privilegiate, tra cui a titolo esemplificativo le disposizioni di cui agli articoli 181 e 184 del TUF), fornire tutte le informazioni e i documenti necessari, nonché prestare la massima collaborazione possibile e fare tutto quanto necessario (ivi incluso permettere a Cerved di effettuare visite in azienda), al fine di consentire a Cerved di effettuare il monitoraggio su base annuale del *Rating*, fino alla data in cui le Obbligazioni siano state interamente rimborsate;
- (xvii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi inadempimento degli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
- (xviii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xix) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, a condizione che detti procedimenti possano causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xx) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO (cd *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xxi) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni siano negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
- (xxii) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
- (xxiii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su provvedimento di Borsa Italiana;
- (xxiv) rispettare diligentemente tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili all'Emittente stessa in virtù della quotazione delle azioni dell'Emittente sul mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana ovvero su altro mercato regolamentato sul quale dette azioni siano quotate;
- (xxv) comunicare al pubblico, qualora la Società intenda effettuare una qualsiasi delle Operazioni Significative, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'approvazione della relativa Operazione Significativa da parte del competente organo della Società, l'intenzione di realizzare tale Operazione Significativa mediante la pubblicazione di un comunicato / nota informativa sul sito della Società (salvo quanto eventualmente disposto dalle Autorità competenti);
- (xxvi) pubblicare sul sito internet dell'Emittente entro la Data di Emissione la nota di rating rilasciata all'Emittente stessa da Cerved, come di volta in volta aggiornata da parte di Cerved medesima.

### **13. Parametri Finanziari**

#### **13.1. Violazione dei Parametri Finanziari**

Qualora gli Obbligazionisti, tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica, ritengano:

- a) sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla relativa Data di Valutazione (ad eccezione della Data di Valutazione del 30 giugno 2016), ne daranno pronta comunicazione all'Emittente a mezzo PEC al seguente indirizzo [trevifinanziaria@legalmail.it](mailto:trevifinanziaria@legalmail.it) e avranno diritto ad ottenere un nuovo calcolo di tali Parametri Finanziari a meno che l'Emittente, entro il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della suddetta comunicazione, non contesti per iscritto detta violazione; resta inteso che qualora gli Obbligazionisti ritengano errate le risultanze del nuovo calcolo effettuato dall'Emittente avranno diritto di contestare la violazione dei Parametri Finanziari di fronte al collegio arbitrale come di seguito specificato; e/o
- b) sulla base delle risultanze della relazione semestrale del 30 giugno 2016 o di ciascuna relazione trimestrale consolidata, che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla Data di Valutazione del 30 giugno 2016 o alla relativa Data di Valutazione Successiva, ne daranno pronta comunicazione all'Emittente a mezzo PEC al seguente indirizzo [trevifinanziaria@legalmail.it](mailto:trevifinanziaria@legalmail.it) e avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo le modalità di cui all'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) a meno che l'Emittente, entro il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della suddetta comunicazione, non contesti per iscritto detta violazione di fronte al collegio arbitrale come di seguito specificato.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente della suddetta variazione, l'invio della comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

In caso di contestazione da parte dell'Emittente o degli Obbligazionisti (a seconda del caso), la determinazione dei Parametri Finanziari oggetto di contestazione sarà demandata alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune o dal soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) ed il terzo di comune accordo dai primi due revisori nominati ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente del Tribunale di Vicenza. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Vicenza.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente, restando inteso che l'Emittente accetta sin d'ora di sostenere detti costi, nel caso in cui la stessa risulti soccombente, fino ad un importo massimo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

La decisione del collegio arbitrale potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune ovvero il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

#### **14. Servizio del prestito**

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

#### **15. Ammissione alla negoziazione**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

#### **16. Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni**

L'emissione delle Obbligazioni e la domanda di ammissione delle stesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 1 luglio 2014 (la "Deliberazione di Emissione"). In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione di Obbligazioni per un valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00).

#### **17. Modifiche**

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 23 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

#### **18. Termine di prescrizione e decadenza**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

#### **19. Regime fiscale**

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

#### **20. Riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente**

L'Emittente potrebbe procedere a riacquistare sul mercato, in tutto o in parte, le Obbligazioni sulla base di transazioni bilaterali con gli Obbligazionisti che avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di vendere le proprie Obbligazioni. In tal caso l'Emittente avrà la facoltà di cancellare le Obbligazioni riacquistate.

#### **21. Assemblea degli Obbligazionisti**




Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea degli Obbligazionisti**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di concordato e di amministrazione controllata;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (e) sulla Richiesta di Rimborso Anticipato;
- (f) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.



In relazione alla lettera (b) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

Resta inteso che tutti i costi che verranno sostenuti dall'Emittente per le riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti ovvero per la nomina ed il mantenimento del Rappresentante Comune dovranno essere definiti sulla base di criteri di ragionevolezza in linea con la prassi e gli standard di mercato.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti.

## **22. Legge applicabile e giurisdizione**

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Vicenza.

## **23. Varie**

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo [www.trevifin.com/investor\\_relations](http://www.trevifin.com/investor_relations), e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni agli Obbligazionisti anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

\*\*\*



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Registro Imprese di Forlì - Cesena

Firmato Andrea De Costa

Milano, 7 maggio 2019

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

